TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione di petizioni.* = *Annunzio di morte del deputato Alfieri d'Evandro.* = *Presentazione di un disegno di legge per trasporto di fondi riguardante l'armamento della guardia nazionale.* = *Seguito della discussione del disegno di legge per la promulgazione complessiva di codici e di varie leggi per l'unificazione legislativa — Il deputato D'Ondes-Reggio termina il suo discorso contro il progetto — Considerazioni dei deputati Regnoli e Camerini in favore del medesimo — Domanda del deputato Conforti di statistiche criminali, e assenso del ministro guardasigilli, Vacca — Risposta del ministro medesimo ai varii oratori, e sua dichiarazione — La chiusura è rigettata — Discorso del deputato Cantù contro il progetto e specialmente contro le disposizioni del Codice che affermano il matrimonio civile.* = *Interpellanza del deputato Brofferio circa l'arresto preventivo del gerente di un giornale imputato di delitto di stampa — Risposte del ministro di grazia e giustizia — Osservazioni e proposta sospensiva del deputato Mancini — Repliche del ministro per l'interno, Lanza, all'interpellante, il quale ritira il voto proposto.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, *segretario*, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10425. Il deputato Miceli, per incarico della Giunta municipale di Salemi e di Gibellina, provincia di Trapani, chiede alla Camera che, abolendo le corporazioni religiose e provvedendo all'ordinamento dell'Asse ecclesiastico, riconosca il diritto dei comuni ai fabbricati dei conventi soppressi, senza limitarne l'uso, a termini dell'articolo 10 del progetto di legge, ma bensì dando le facoltà ai municipi di adoperarli a tutti gli usi di pubblica utilità.

10453. Ottanta cittadini di Milano domandano la soppressione di tutte le comunità religiose, l'incameramento dei loro beni e l'abolizione della pena capitale.

10454. Giuseppe Mattei, da Bologna, quale mandatario del conte Cesare Mattei, già amministratore della Cassa camerale delle quattro legazioni, fa istanza perchè la Camera voglia con qualche sollecitudine occuparsi del progetto di legge presentatole dal ministro delle finanze per restituire al suddetto lire 666,991 90, equivalente alla cauzione da esso prestata, sotto la ritenzione delle somme delle quali egli risultasse debitore all'erario per qualsivoglia ragione.

10455. La Giunta municipale di Cassina-Mariago, a nome di quella popolazione, chiede che venga dal nuovo Codice eliminata la pena di morte.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggio:

La tipografia Bona — Opuscolo intitolato: *Parole di un torinese ai suoi concittadini*, una copia.

Il signor Pucci Camillo pittore — *Discorso pronunziato nell'inaugurazione in Sarzana delle pubbliche scuole di geometria applicata alle arti e d'ornato, costituite da Francesco Ferrucci*, una copia.

MASSEI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione di parecchi cittadini lucchesi apprendisti nella professione del notariato, i quali chiedono che venga modificato il decreto del 13 novembre 1864 in quella parte che precluderebbe loro la via a quella professione a cui hanno dedicato tanto tempo e tanto studio.

Chiedo che la Camera, in vista del danno gravissimo che ne risentirebbero molte famiglie, voglia compiacersi di decretarne l'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

VALERIO. Con singolare soddisfazione trovo nel rendiconto uffiziale della seduta del 9 corrente mese notata col n. 10416 una petizione colla quale la Deputazione provinciale di Pavia appoggia il voto espresso dal Collegio degl'ingegneri di quella illustre città perchè venga restituito nel Codice civile il principio dell'abolizione del diritto d'alluvione già sancito coll'articolo 418 del progetto Pisanelli.

Questa domanda coincide precisamente colla prima

delle mie proposte che stanno a stampa davanti alla Camera. Io non posso a meno di rallegrarmi molto, e di onorarmi di tanto valido appoggio che mi viene, non domandato nè sperato, da una sì cospicua provincia, in cui fra tutte le provincie italiane sono importanti gli interessi idraulici, e da un Collegio di ingegneri in cui sì degnamente si continua una scuola di secolari e nobili tradizioni idrauliche.

Io prego quindi che questa petizione sia mandata alla Commissione che attualmente sostiene la discussione del progetto di legge sull'unificazione legislativa.

PRESIDENTE. Questa petizione, come di diritto, sarà trasmessa a quella Commissione.

MACCHI. Nella città di Sambuca-Zabout si tenne un *meetting* per discutere il grave argomento dell'abolizione delle corporazioni religiose. In quell'adunanza popolare, dopo essersi svolte tutte le ragioni che debbono indurre il Parlamento a non iscioglierst senza provvedere a questa tanto sospirata abolizione, venne deliberato di fare a quest'uopo una petizione che io mi pregio di trasmettere alla Presidenza con preghiera di passarla alla Commissione incaricata dell' esame di questa legge.

A questa petizione ne aggiungo un'altra di molti cittadini di Sarteano i quali chiedono al Parlamento non solo la soppressione delle corporazioni religiose, ma eziandio l'abolizione della pena di morte.

Spero che il Parlamento, in vista dei casi gravissimi che ogni giorno si vanno verificando di pene di morte inflitte così a torto, vorrà farsi carico.....

PRESIDENTE. Signor deputato Macchi, io non posso ammettere questo che si infliggano pene di morte a torto; le sentenze sono una verità, che non si potrebbe disconoscere senza la più profonda lesione dell'ordinamento sociale.

MACCHI. Io accenno ad un fatto storico di cui parlano i giornali di questa mattina avvenuto a Londra, in cui venne pronunciata una sentenza di morte contro un innocente, certo Serafino Pollioni. La quale erronea sentenza, se venne poi rivocata, lo si deve solo alla fortunata circostanza per cui il vero reo si fe' coscienza d'andare spontaneo a denunciarsi, prima che la fatal scure avesse troncata la vita all'innocente. E parmi che io avessi il diritto, e dirò anche il dovere, di richiamare l'attenzione dei miei colleghi sul grave fatto; e spero che esso contribuirà a deciderli a sopprimere dal nuovo Codice una pena, la quale, se non avesse altro torto, avrebbe quello gravissimo di essere irrevocabile.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera con dolore la morte del deputato Alfieri d'Evandro, statami annunziata ieri con telegramma del prefetto di Napoli.

CANTÙ. Varie petizioni ho presentate alla segreteria. Una dell'arciprete e del Capitolo di Santa Maria del Monte in Toscana, che adducono le ragioni per cui chiedono di essere eccettuati dal disfacimento dell'asse ecclesiastico.

Sei sono di vari comuni della diocesi di Crema, molte della diocesi di Como, fra cui una della parrocchia urbana di San Bartolomeo porta 1046 firme. Altre della diocesi di Milano. Tre della diocesi di Genova, e specialmente di Ponte Decimo. Molte della città e diocesi di Fermo con oltre 7000 segnature.

Avverto che io ho ritenuto altre molte nelle quali le firme non portavano vidimazione e firma di autenticità.

Colla stessa lealtà riferisco alla Camera che la Società politecnica di Bergamo ha tenuto una riunione nella quale ha espresso unanimi voti per la immediata e assoluta soppressione delle corporazioni religiose, per la conversione delle proprietà ecclesiastiche secondo i principii di libertà, di giustizia e di civiltà, per la pronta approvazione della legge che revoca la dispensa dei chierici dal servizio militare, e per la più sollecita abolizione della pena di morte.

Essendomi state trasmesse queste petizioni come ad uno dei deputati di quella provincia, io mi faccio un dovere di informarne la Camera.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Commissione.

CALVINO. La petizione n. 9857 fu presentata alla Camera nell'aprile dell'anno scorso, e non è stata peranco riferita; è la sorte che hanno tutte le petizioni, e l'avranno per lungo tempo, perchè oramai possiamo ritenere per certo che non si terranno sedute per le petizioni che alla nuova Legislatura. Io non parlo per lagnarmi di ciò, ma per rivolgere alla Camera una preghiera. Questa petizione è del dottore Romano. Egli era terzo chirurgo sotto il Governo borbonico addetto agli ospedali militari di Sicilia. Avendo nel 1848 fatta adesione al Governo libero, al cesare di esso, dalla restaurazione borbonica nel 1849 fu degradato al posto di medico requisito, e durò in questo stato sino al 1860, anno in cui fu riammesso in quel posto che gli competeva.

Ora, i servigi resi nell'impiego di medico requisito non essendo computabili, secondo le leggi, nella liquidazione della pensione, il dottore Romano non fu collocato a riposo, ma a riforma, appunto perchè questi dodici anni di servizio non gli furono contati.

Questo è un caso gravissimo; noi, non computando a coloro che si trovano in questo caso i loro servigi, verremo a riconoscere ed a sanzionare queste degradazioni inflitte dal Governo borbonico e le loro conseguenze.

Un progetto di legge è stato presentato da pochi giorni dal ministro della guerra concernente le interruzioni di servizio avvennte per causa politica. Io ho dovuto intrattenere la Camera per dimostrare l'intima relazione di questa petizione coll'anzidetta legge per poi rivolgerle la preghiera che questa petizione fosse trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sopra questo progetto di legge, sia per aggiungere nella legge un provvedimento di massima per questi casi di politica degradazione, sia per riferire alla Camera su questa petizione.

PRESIDENTE. Sarà trasmessa alla Commissione del progetto di legge sulle interruzioni del servizio militare dei compromessi politici.

DISEGNO DI LEGGE PER TRASPORTO DI FONDI SUL BILANCIO DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

PETITTI, *ministro per la guerra*. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per trasporto di fondi dai bilanci 1861, 1862, 1863 a quello del 1865, per utilizzare una somma di lire trecento trentacinque mila che rimane sui fondi approvati nella categoria dell'armamento della guardia nazionale.

È una legge di semplice forma amministrativa, e prego la Camera di volerla mandare alla Commissione del bilancio.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di questa presentazione, e se non vi sono opposizioni sarà trasmesso questo progetto alla Commissione del bilancio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE COMPLESSIVA DI CODICI E LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

Il deputato D'Ondes-Reggio ha la parola per continuare il suo discorso.

D'ONDES-REGGIO. Tra tutta codesta congerie di leggi che abbracciano il consorzio civile intero, che lo mettono in iscompiglio, ed assai cose ne mandano in rovina, il subbietto che precipuamente, e ce n'è ben donde, ha attirata la mia attenzione, è la famiglia.

La famiglia è la società primissima e naturale del genere umano, senza di essa il genere umano non può vivere, molto meno prosperare. Dubbiissimo se sieno trovati uomini senza famiglia, e se mai ce ne siano stati, eglino non sono secondo la natura umana, ma in un degradamento suo. Senza la famiglia non è dato avere civiltà; tra i principii eterni della umanità sapientemente Vico noverò la famiglia. Lo Stato è aggregato di famiglie, la famiglia è anteriore allo Stato. L'attesta anco la storia; erano patriarchi ed archimandriti, ed ancora non v'erano Re, e fu tempo in cui erano gli uni e gli altri. Abramo e Lot patriarchi ed archimandriti civili e potenti facevano guerra e pace coi Re. E secondo la costituzione buona o rea della famiglia uno Stato va ad essere ordinato a libertà o a servitù. La famiglia poligama è schiava in Oriente, lo Stato è tirannico; la famiglia monogoma e libera in Europa, lo Stato libero si è visto in Europa.

Gli uomini in famiglia posseggono de'beni, occupano, coltivano la terra; la proprietà de'beni è anteriore allo Stato.

Gli uomini come vedono la luce, adorano il Creatore, insieme a'cieli cantano la gloria sua (*Bisbigli*); la religione è anteriore allo Stato.

Gli uomini per la virtù innata della mente e dei sensi acquistano delle cognizioni; le primissime e minime necessarie alla vita loro, non istà alla loro volontà non avere; sono le maggiori, le massime, che dalla eccellenza dell'ingegno, e dalla costanza della volontà si generano insieme, e per questo i sapienti possono dire: *nos ipsi fortuna sumus*. La scienza è anteriore allo Stato.

Gli uomini nascono liberi; senza la libertà non morale, non diritto, il regno del male. La libertà è anteriore allo Stato.

Famiglia, proprietà, religione, scienza, libertà, principii eterni dell'umanità, da essi muove ogni bene e si compone la civiltà.

Scienza e libertà cose più divine che umane, esse rendono l'uomo ad immagine e similitudine di Dio.

Lo Stato è nato perchè in mezzo agli uomini sono di rei che attaccano le persone, la famiglia, i beni, la religione, il sapere, la libertà degli altri; lo Stato consiste in una suprema autorità sostenuta dalla forza materiale affine di difendere quelli eterni principii contro coloro che, gente dello Stato o forestieri, si attentano di danneggiarli o distruggerli; quella è la cagione dell'origine e della legittimità insieme dello Stato; ove i tristi più non fossero, lo Stato dovrebbe cessare; cesserà nei lontani progressi del genere umano; allora l'età d'oro del genere umano; l'età d'oro del genere umano non è stata, sarà. Le autorità perpetue sono dei genitori, de'sapienti, de'ministri di Dio! (*Bisbiglio*)

E però se lo Stato invece di difendere i principii eterni del genere umano, li calpesta e conquide; esso allora è violenza, è nequizia, è furto: *imperia sine justitia latrocinia magna*. (*Oh! oh!*)

La legge che si propone dal Ministero e dalla Commissione concordi pel matrimonio, è legge che rispetta e custodisce la famiglia e la libertà, o le ingiuria ed opprime?

Ministero e Commissione dicono che attuano con quella la massima di *libera Chiesa in libero Stato;* oh come quella massima omai s'invoca sempre a ludibrio della libertà ed orpello di tirannide!

Se quella massima veramente si mettesse in pratica, ed allora lo Stato adempirebbe l'ufficio suo di custodire e rispettare la più nobile e santa libertà, quella della coscienza, vale a dire la religione.

Ma no, o signori, non è così, è tutto il contrario. Colla legge che si propone del matrimonio civile lo Stato assoggetta a sè la coscienza di tutti i cittadini, opprime la Chiesa cattolica, le Chiese protestanti, la Comunione israelitica, qualunque altro religioso culto, che per avventura potrebbe introdursi in Italia; quella legge è tirannide dello Stato. (*Rumori*)

Non so cosa più facile di questa a dimostrare.

La legge che si propone lascia a ciascuno libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione, ma al tempo stesso prescrive che prima o dopo del matrimonio religioso si deve contrarre matrimonio innanzi allo Stato secondo le sue prescrizioni, e senza cotale

matrimonio civile non v'ha godimento di diritti civili nè per i coniugi, nè pei figli loro.

Mai il matrimonio secondo la Chiesa cattolica può essere annullato, cioè può essere dichiarato che il matrimonio non v'è stato mai, poichè innanzi alla Chiesa cattolica il matrimonio non si scioglie mai, è indissolubile. Il matrimonio, secondo le Chiese protestanti e la Comunione israelitica, non solo può essere annullato, ma anco sciolto, perchè quelle ammettono il divorzio. Che avverrà allora del matrimonio innanzi allo Stato, si annullerà, si scioglierà? Mai no, si risponde; lo Stato non si cura delle cose religiose, lascia a ciascuno la libertà di sua coscienza, ma esso mantiene fermo il matrimonio innanzi a sè contratto. Sofisma, menzogna, altro che non prendere cura delle cose religiose, tutto altro che concedere libertà di coscienza. Lo Stato così dice: ciò che la vostra religione annulla, io mantengo; ciò che la vostra religione scioglie, io tengo legato; per me se uno dei coniugi voglia restare in matrimonio, ha diritto di restarvi; per me non potete contrarre altro nuovo matrimonio; nè coniugi, nè figliuoli godranno mai diritti civili, questa è pena mia inesorabile; i figli che procreerete, secondo vostra coscienza, non saranno mai sotto la vostra patria potestà, non saranno mai i vostri eredi.

È evidente, non c'è replica, la prima di tutte le libertà, la libertà di coscienza, è conculcata; lo Stato è tiranno.

E vedete contraddizione in cui cade lo Stato. Tutte le obbligazioni personali, secondo le leggi di tutti i popoli civili, si risolvono in soddisfacimento dei danni; il solo contratto del matrimonio civile non si può sciogliere.

Lo Stato non può volere il matrimonio innanzi a sè perpetuo; lo Stato deve ammettere il divorzio. Io reputo il divorzio di detrimento al consorzio umano, pure vi sono casi che in virtù de'soli principii religiosi non si può rigettare. E poi nella dura alternativa di vedere calpestata la libertà di coscienza o di ripararvi col divorzio del matrimonio civile, non esito, stimo necessario cotesto divorzio.

Nè il contratto di matrimonio è della natura stessa degli altri contratti, esso non ha di comune cogli altri che solo il consenso delle parti, nel resto è tutto diverso, è d'un genere suo proprio; non è compra o vendita, non è baratto, non sono gli uomini armento vile, sono esseri dotati d'intelligenza, di libertà, d'amore; contraggono un consorzio di tutta la vita, la comunione d'ogni bene.

Tutti i popoli barbari o civili hanno celebrato i matrimoni con solenni riti religiosi, tutti hanno voluto innalzare il matrimonio, hanno voluto che la procreazione del genere umano non sia considerata come quella dei bruti; ma voi ogni religiosa cosa bandendo dal matrimonio, gli uomini volete eguagliare ai bruti.

Signori, secondo i principii che ho svolti, ho proposto il mio emendamento, che ora leggerò, e quindi aggiungerò alcun commento:

« Art. 1. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione.

« Il matrimonio sarà valido o nullo secondo le leggi della religione medesima;

« Art. 2. Le parti dichiareranno allo Stato secondo quale religione hanno contratto matrimonio; dopo quella dichiarazione i diritti civili, che lo concernono, sono acquistati.

« Se il matrimonio contratto venga annullato, le parti saranno obbligate a dichiararlo allo Stato, sotto pena di essere il matrimonio ritenuto pei diritti civili come non annullato.

« Art. 3. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio senza le leggi d'alcuna religione, ed allora dovrà contrarlo solamente secondo le leggi dello Stato, ed il matrimonio sarà valido o nullo secondo le medesime.

« Art. 4. Lo Stato non riconosce validi i matrimoni, sieno o no celebrati secondo una religione, se non conformemente alle seguenti disposizioni:

« 1° Non può contrarsi matrimonio dall'uomo prima degli anni 14 compiti, nè dalla donna prima degli anni 12 compiti;

« 2° Non può contrarsi matrimonio tra fratelli e sorelle e tra discendenti ed ascendenti in linea retta consanguinei od affini in qualunque grado;

« 3° Chi è maritato non può contrarre altro matrimonio;

« 4° Non può contrarsi matrimonio senza il consenso del padre, ed in sua mancanza della madre, ed in sua mancanza dell'avo paterno, dagli uomini prima di aver compiti gli anni 25; dalle donne prima d'aver compiti gli anni 21.

« Compiti quegli anni si possono maritare sei mesi dopo che queglino avranno ricusato il loro consenso;

« 5° I minori d'ambi i sessi privi di padre, madre ed avo paterno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. »

Signori, il primo articolo ed il secondo sono evidentemente una conseguenza dei principii che ho esposti. Nel secondo articolo ho anche stabilito l'obbligo che hanno i coniugi di avvisare lo Stato del contratto del matrimonio, affinchè lo Stato possa tenerne conto e registro, come anco di renderlo consapevole dell'annullamento o scioglimento del matrimonio, affinchè lo Stato sappia quali persone sieno maritate e quali no; ciò basta allo Stato per l'ufficio suo.

Coll'articolo 3 la più assoluta libertà intorno al matrimonio viene a stabilirsi; non si dica che si vuole lo Stato assoggettato alla Chiesa; questo pretesto, questa menzogna che si mette avanti per voler imporre il matrimonio civile e perseguitare la Chiesa cessi per sempre. Non credo facile che vi sieno sciagurati che non abbiano alcuna religione, o che ne professino una tale, che cura non si prenda del matrimonio de' suoi credenti. So che in Italia la pubblica morale finora non è tutta perduta, coloro i quali si maritassero solamente

innanzi allo Stato non sarebbero tenuti come marito e moglie, ma ciò sarà affare loro.

Con questa disposizione viene indubitatamente chiarito che si vuole che la libertà degli individui umani sia quella che sovraneggi, che ad essa sta il preferire la Chiesa o lo Stato.

Io voglio libertà per gli altri, come voglio libertà per me, secondo la mia coscienza, secondo la mia religione.

Se mai non fosse permesso celebrare matrimonio che secondo la religione cattolica, le Confessioni protestanti e la Comunione israelitica, le prescrizioni dell'articolo 4 sarebbero superflue, perchè esse dettate dalla ragion naturale sono proprie di quei culti. Ma diventano necessarie una volta che si dà libertà di contrarre matrimonio o secondo altro alcun culto, o solamente innanzi allo Stato.

Con particolarità mi fo ad osservare che gli anni 14 da me fermati per gli uomini, e 12 per le donne, a contrarre matrimonio, è la legge che conforme a natura vige da lunghi secoli per tutta Europa.

Nel Codice che ci è proposto, invece si stabilisce per l'uomo l'età di anni 18, per la donna d'anni 15; questa innovazione fu primamente fatta nel Codice francese, e poi passata nel Codice del regno d'Italia. Ma nei più dei Codici che quindi furono dati si ritornò al diritto antico, il quale in Napoli ed in Sicilia è, come sempre è stato, in vigore, lo è parimenti in altri paesi d'Europa, lo è in Inghilterra. Secondo la riforma proposta può bene avvenire che una giovinetta al disotto di anni 15, che si trovi nella sventurata condizione di essere incinta, non può riparare al suo fallo: ella dirà: la natura mi vuole madre, e la legge mi impedisce di essere moglie, questa infelice può essere perduta per sempre. Questa è legge contro natura, è legge tiranna, immorale.

Sul paragrafo quarto mi è debito ancora di dire: il progetto ministeriale dispone che un figlio raggiunti gli anni venticinque ed una figlia ventuno possono contrarre matrimonio senza consenso dei genitori. Un figliuolo dunque dissennato con vile donna stringerà perpetui nodi; una figliuola presa da cieca passione congiungerà per sempre la sua sorte con uno scioperato, un diffamato; i genitori non lo sapranno, non hanno l'obbligo i figliuoli di dirlo a loro; forse lo sapranno a caso se un amico, un conoscente loro lo dirà, e per la figliuola forse lo sentiranno quando la vedranno incinta; quel che basta è che lo Stato abbia legati i nodi perpetui! Così si calpesta l'augusta autorità paterna, la prima come nel tempo, così nella dignità la sola indubbiamente legittima.

Noi sin dall'infanzia abbiamo succhiato col latte l'affetto ed il rispetto verso i genitori. Io sempre con dolcezza rammento che tra le preghiere a Dio e le massime morali, che quando ero fanciullo, mi s'insegnavano ogni giorno, era questa: prima Dio, poi padre e madre; non mi si parlò mai della potestà dello Stato, della sovranità di popolo o di re, forse quella era educazione aristocratica, certamente era educazione morale. Pure io non propongo che un ossequio doveroso, non do balìa assoluta a' genitori, escludo anche l'inframmissione de' pubblici magistrati; stia sempre lontano dalla famiglia ogni estranea autorità; qualunque età si abbiano i figlioli, eglino non debbono contrarre nozze senza che i genitori non lo sappiano, la legge proposta è indecenza, è immoralità; in sei mesi di tempo se dissidii v'hanno tra' genitori ed i figliuoli, amici, parenti possono comporli; se i figliuoli un matrimonio non convenevole volessero contrarre, possono far senno, è sempre sperabile che infine il matrimonio sia auspicato colla benedizione paterna.

Questa legge veramente è una legge irreverente, è una legge contro la morale.

Il paragrafo 5 contiene disposizione conforme ai principii che regolano tutte le faccende dei minori.

Insomma, signori, il matrimonio da me proposto è fondato sul principio della libertà e però del diritto e della morale, che dalla vera libertà non si scompagnano mai; quello del Ministero sulla tirannide dello Stato, sul conculcamento del diritto.

Quello del Ministero non offende le vostre intenzioni, o autori suoi, voi non lo pensate, pure esso è uno dei tanti mostruosi parti del socialismo.

Signori, io sfido voi tutti a presentare un progetto più liberale del mio; e se lo fate io straccierò il mio, e abbraccierò il vostro. Me se voi non sapete farlo, e rigettate il mio, oh allora non avete diritto a chiamarvi liberali, razza di retrogradi. (*Rumori, ilarità*)

Signori, non ho detto una parola sul matrimonio secondo la dottrina del cattolicesimo, la religione mia è della quasi universalità degl'italiani; in nome della libertà ho chiesto che la proposta sul matrimonio del Governo e della Commissione venga rigettata, ed invece approvata venga la proposta mia. Però, avanti di finire, mi sia lecito di dire:

La famiglia nel mondo romano sullo scorcio della repubblica era per corruzione consumata. Catone dava sua moglie Marzia all'amico Ortensio, Cicerone ripudiava Terenzia per isposare una ricca affine di pagare i suoi debiti, ed Augusto toglieva Livia al suo sposo, e perchè incinta, sentendo scrupoli, se li levava consultando, come Tacito scrisse, per ludibrio i pontefici. E le donne illustri non contavano più i loro anni col numero dei consoli, ma con quello dei loro mariti. Augusto intanto voleva colle leggi Giulia e Papia Poppea rimediare al male ingente, ma esse tornavano vane.

Fu il cristianesimo che diede la nuova vita alla famiglia, condannando i perduti costumi, sublimando il matrimonio, secondo disse San Paolo, a Sacramento magno; l' ordinò definitivamente e sapientemente Sant'Agostino.

Al medio evo la famiglia di nuovo declinò e si guastò; fu il cristianesimo che di nuovo la corresse e la restituì alla passata eccellenza per mezzo della possente mano di Gregorio VII; questo difensore della giustizia e della libertà dei popoli contro la forza bruta de'Cesari e dei Re,

Al secolo decimosesto la famiglia un'altra volta ancora ricadeva in basso, furono i padri del Concilio tridentino che vennero in suo aiuto, la sollevarono e le ritornarono la smarrita virtù.

Dopo il 1789 la famiglia ha ricevuto e riceve continui e terribili colpi; con massime esecrande si è chiesta, con straggi selvagge si è tentata la sua abolizione.

Il solo cattolicismo può un'altra volta ancora darle la salute ed innalzarla a nuovo splendore, ed esso altro non chiede per la sua opera a beneficio de' suoi credenti e degli ingrati ancora che lo perseguitano, se non libertà universale.

MUSOLINO. Per mezzo dell'enciclica.

PRESIDENTE. Il deputato Regnoli ha facoltà di parlare.

REGNOLI. Giunta a questo punto la discussione, io non mi farò a fare un panegirico del progetto del Codice civile così come venne presentato dalla Commissione, nè a discorrere, neppure per sommi capi, di tutte le idee che mi verrebbero in mente per esprimere il mio voto favorevole, salvo gli emendamenti che io stesso ho proposto distintamente.

Io credo che a questo punto senza ripetere la difesa diretta e generale del Codice, già fatta da altri, basterà che io accenni ad alcune parti del discorso del mio onorevole amico Ninchi, per riassumere, dirò così, se non tutte, almeno le principali obbiezioni che furono fatte al Codice civile, fuori della parte che riguarda la questione religiosa.

Mi limiterò quindi a difenderlo dagli appunti principali che gli furono spietatamente mossi contro dall'onorevole Ninchi; tanto più io a ciò mi accingo volentieri in quanto che nessuno delle nostre provincie romagnole, già pontificie, avendo preso la parola in questa discussione, potrebbe per avventura l'opinione dell'onorevole Ninchi essere creduta l'opinione della maggior parte dei deputati di quelle provincie.

Ad ogni modo anche a nome di quelle provincie se mi si consente l'espressione, io in certo modo protesto, mentre rispetto e le cognizioni legali, e la schietta coscienza con cui l'onorevole Ninchi ha dettate le sue osservazioni.

Egli ha fatto un'amara critica del progetto presentato, ed ha finito con queste parole, le quali davvero darebbero a credere a chi non avesse letto il Codice che vi fosse presentata una legge strana, barbara, e veramente indegna d'un popolo civile.

Egli disse che il Codice civile non potrà piacere o arrecare giovamento se non *a qualche cattivo cittadino e a qualche cattivo debitore!*

Ma mi pare che questo sia non solo un impiccolire la questione, ma un scemare la dignità della discussione.

Mi permetta l'onorevole Ninchi di dire che non è lecito far discendere una questione così grave e complessa, come è quella di un Codice, a questioni di dettaglio, battezzarlo assolutamente per *pessimo*, sol perchè alcune speciali disposizioni circa all'arresto personale od altre, paiono a lui o ad altri meritare qualche critica; che non è lecito, per qualche appunto che gli si possa fare, venire affermando addirittura che il futuro Codice italiano *possa essere accetto soltanto ai cattivi cittadini e ai cattivi debitori.*

Ma vengo ai singoli punti.

Oltre all'accusa generica di *imperfezione*, ch'è comune a tutte le leggi nuove, e che niuno pretende escludere neppure fra quanti sostengono doversi il Codice approvare, l'onorevole Ninchi faceva osservare come lo *stato civile* qual è dal Codice stabilito sia una violazione della libertà individuale del cittadino; come in materia di *matrimonio* (e in ciò aveva consenziente l'onorevole D'Ondes-Reggio) il portare l'età abile alle nozze dai quindici ai diciott'anni sia un sovvertire e disconoscere le leggi di natura, un pretendere di soverchiarle con arbitrarie istituzioni civili; come in materia di *successioni* si venga a creare quasi un novello fedecommesso da noi che vantiamo di aver soppresso e di non volere premettere in alcuna guisa quei vincoli della proprietà; e ciò si arguiva dall'avere obbligato il padre da un lato a lasciar la legittima ai figli, dall'altro col negar loro la facoltà delle diseredazioni, e parimente si facevano le meraviglie che si dovesse una legittima al coniuge superstite, con che si diceva che può avvenire che la moglie anche disonesta debba avere quell'usufrutto, quel diritto!

Finalmente si deplorava che *l'arresto personale* in materia civile si fosse nel nuovo Codice così limitato da dirlo quasi cancellato in esso!

Dirò anzitutto che precisamente questi appunti per alcuni si risolvono in altrettanti pregi, e pregi principalissimi del Codice italiano. Queste pretese mende, o rispettivamente pregi su quelle materie, sono proprii di tutti i Codici civili che reggono l'Italia, cominciando dal napoleonico, che tanta parte di essa ha retto sul principio di questo secolo, e da cui tutti gli altri furono in gran parte desunti. Non so dunque ben comprendere perchè si voglia fare speciale debito a questo tardo, a questo postumo successore del Codice Napoleone, di quelle disposizioni che furono lodate nel Codice Napoleone e nei posteriori pubblicati in Italia.

E per dire alcuna cosa su questi singoli e pretesi difetti, comincio dal dire che era tempo che il Piemonte e tutta Italia rivendicasse l'usurpato o male abdicato potere civile rimpetto all'ecclesiastico in tutto ciò che riguarda i diritti civili; che questo fu salutato in tutta Italia come un progresso effettivo segnato dal nuovo Codice; e così fosse pure dallo Statuto cancellato anche il primo articolo, che sarà sempre, si voglia o non si voglia, un ostacolo o una smentita alla intera libertà individuale e alla libertà di coscienza! Così fu un progresso che lo *stato civile*, che è la fonte legale per accertare la esistenza e lo stato della famiglia, fosse una volta tolto al clero e restituito alla società; e con questo, mentre si è rivendicato il principio dell'indipendenza e della potestà civile, non si è fatta offesa alcuna, come si pretende, alla libertà individuale; perchè le persona-

lità di cittadini e i loro rapporti di domicilio, di famiglia, anche per l'esercizio dei conseguenti diritti, debbono essere accertati in modo indipendente dal fatto o dall'arbitrio degli individui, appunto perchè non riguardi soltanto il diritto e l'interesse individuale del cittadino, ma interessa pure grandemente lo Stato, i cui elementi debbono essere certi e non contestabili.

Quanto al matrimonio si viene lamentando dagli onorevoli Ninchi e D'Ondes-Reggio, come si offendano le leggi di natura assegnando limiti alla attitudine ad esso: come possa avvenire che un individuo maschio o femmina sia abile al matrimonio anche prima dell'età di quindici o di diciotto anni fissata rigorosamente dal Codice. E si soggiungeva poc'anzi che la legge dee prendere per punto di estrema partenza ciò che può avvenire anche per caso straordinario in simili materie.

Noi diciamo che è giusta, che è provvida questa legge.

E alla fatta obbiezione è agevole rispondere che le leggi d'ordine pubblico, come questa, non debbono contemplare i casi straordinari eccezionali, ma sì gli ordinari, per fissare le norme generali. Onde la legge presente dee contemplare lo svolgimento fisico dell'individuo nel modo ordinario, non dee tenere conto dei fenomeni straordinari che possono verificarsi nello sviluppo fisico di un individuo. Così non è violata la legge di natura, e si provvede anzi a che con prematuri matrimoni, con precoci congiungimenti non si alteri la robustezza della specie umana, che pure merita qualche considerazione, e non si diano alla patria figli troppo deboli e fiacchi, come succederebbe quando si affrettasse la congiunzione d'individui non compiutamente formati.

L'onorevole Ninchi deplora forse involontariamente che non si fosse mantenuto il precetto del diritto canonico, il quale vuole che si possa unire in matrimonio a 12 e 14 anni ed anche prima l'individuo che vi fosse abile, anche prima *si malitia suppleat etate*.

Ripeto che è meglio andare incontro al raro inconveniente che può presentare un caso di precoce sviluppo dell'individuo, anzichè dar luogo ed occasione a molteplici ed immensi inconvenienti che si verificherebbero quando si desse questa facoltà improvvidamente a giovanetti, a ragazzi, diciamo la parola, di 12, di 14 anni. Un matrimonio tra un giovanetto di 14 anni ed una ragazza di 12 anni potrebbe essere serio matrimonio?

Ora, mentre la legge civile con questo ha provveduto a che la specie umana e la salute degl'individui non si alteri, ma si conservi, per quanto è possibile, in modo conveniente alle leggi dell'igiene, ha pure provveduto, come ha diritto di provvedere, a che il matrimonio, che è la base della famiglia e della società, segua tra persone che abbiano la coscienza intera di quello che fanno e possono essere alla loro volta ed immantinenti padri e madri di famiglia senza abbisognare ancor essi della paterna e materna direzione.

In questo adunque la società civile ha esercitato ed aveva diritto e dovere di esercitare la sua podestà, non può essere appuntata di usurpazione sulla legge naturale, di usurpazione sopra altri poteri che non sieno suoi. Essa in questo ha potere onnipotente, perchè è regolata la sua azione dalle leggi fisiche e dalle leggi d'ordine pubblico.

Si lamentò in questa circostanza dall'onorevole D'Ondes-Reggio che il futuro Codice non dia al consenso paterno tutta quella potenza di autorità che per legge di natura si richiedeva. Oltrechè il nuovo Codice ammette l'esercizio di tale autorità molto più a lungo che non sia ammesso nel Codice francese, cioè fino a 24 anni, io vorrei che l'onorevole D'Ondes-Reggio, così erudito com'è, ricordasse e notasse i veri e reali abusi del sistema precedente, e che pur troppo vige tuttora in alcune parti d'Italia (e parlo specialmente di Roma), sistema in cui il matrimonio, puramente religioso, può contrarsi anche in età quasi fanciullesca, senza il consenso paterno. Innanzi al matrimonio-sacramento cessa ogni autorità di genitori, o è irrisa!

Invece, secondo il Codice progettato, se il consenso paterno fa difetto, l'età del figliuolo, già tanto più provetto, è una garanzia che non si abusi dalla gioventù della libertà d'azione che gli dà la legge, e che non si voglia neppure mancare, senza gravi motivi, di ottenere l'assenso del genitore. E anche senza cercare esempi a Roma, qui pure, quando un prete congiunge in matrimonio, il maschio e la femmina, può consacrarlo, legittimarlo senza alcun intervento o scienza dei genitori; ond'è che si pretende di tal guisa che la religione assolva dalle leggi, dai doveri di natura, dal rispetto all'autorità paterna che si riconosceva poc'anzi dagli egregi opponenti essere uno dei più saldi fondamenti della morale pubblica e della famiglia.

Chi ha vissuto a Roma, come io e l'onorevole Ninchi, ove è l'esagerazione di questo funesto sistema, ben sa di quanti scandali, di quanti inconvenienti sono tuttogiorno funestate le famiglie per gli inconsulti coniugii benedetti e quasi favoriti dal prete, ignaro il padre; e le seduzioni di cui sono facile vittima inesperti giovanetti ai quali quelle leggi negano il necessario e fido aiuto dei genitori.

Il Codice civile adunque non solo non ha in ciò offeso il diritto di patria autorità, ma lo ha reintegrato, e quindi sotto questo rapporto meriterebbe, piuttosto che il biasimo, il plauso anche dell'onorevole D'Ondes-Reggio.

Quanto alle successioni l'onorevole Ninchi si doleva che, accordandosi al padre la facoltà di disporre soltanto della metà dei beni, obbligandolo a lasciare la legittima ai figliuoli e poi togliendogli simultaneamente il diritto di diseredazione, si veniva a restituire con altro nome una specie di fidecommesso.

Io credo che i nomi non cambiano la sostanza delle cose. Se si parlò di *fidecommessi* che si sanno invisi alla generalità, la verità è che nulla qui hanno a fare i fidecommessi. Qui non si fa che confermare la disposi-

zione notissima delle leggi romane, del Codice Napoleone, di tutti i Codici del mondo, di tutte le legislazioni insomma anche non codificate (meno la inglese), le quali vogliono che nei figliuoli si continui almeno in parte, anche dopo la morte del genitore, il dominio dei beni paterni, che essi abbian salva la *legittima*.

Che ha dunque di comune questa legittima che la legge direttamente riserva ed accorda ai figliuoli coi fidecommessi che sono una esagerazione della facoltà di testare? Chè se in pari tempo il progetto cancella il diritto di diseredazione, è manifesto che questo è un progresso della legge attuale, come lo fu nella francese che disconobbe questo barbaro diritto, il quale, se ben si rifletta, era una conseguenza dell'effrenata e crudele patria potestà del genitore romano. Costui poteva anche uccidere e vendere il figlio, molto più poteva diseredarlo nel suo testamento, e lasciar sussistere anche dopo la morte gli effetti di quel terribile suo potere, e il supplizio del figlio.

Qui non si tratta tanto di *autorità* paterna che deve essere ovunque rispettata, quanto della fiera *patria potestà* romana e de' suoi effetti; nè essa certo ha nulla a fare colla mite e venerata paterna autorità che ai dì nostri hanno i genitori in Italia e presso ogni popolo.

Non si rimpianga dunque questa severità, questa acerbezza, dirò così, questa ferità delle leggi romane, le quali andavano fino al *ius necandi liberos*; ed anzi compiacciomi che anche in Italia scompaiano le ultime vestigia di questo diritto di gettare nella indigenza, nella disperazione i propri figli, quelli a cui, sian pure colpevoli, si diede l'esistenza.

Si lamentò eziandio con parole, a mio avviso, meno convenienti che un marito potesse essere tenuto di lasciare nel suo patrimonio una qualunque quota alla moglie, quand'anche questa fosse meno onesta; e questo si lamentò come un regresso, come una disposizione fatale, e poco meno che immorale. Forse accadrà che io nello svolgimento del mio emendamento debba alquanto più a lungo discorrere di questo provvedimento importante, cui la Commissione ben disse essere un felice progresso che segna il nostro Codice, ma fin d'ora non posso a meno di dire brevemente che, mentre tutti noi col fatto vogliamo seriamente che il matrimonio sia la base e della famiglia e della società civile, la quale perciò lo circonda con tante forme e cautele e giusti favori; mentre vogliamo che il matrimonio sia per quanto più si può onorato e rispettato, non potremmo poi volere che finchè esso sussiste in alcuno de' suoi membri, ossia finchè esiste uno di quei due già sì intimamente consociati, sia disconosciuto e vilipeso, si abbia come non mai avvenuto!

Lascio di combattere l'obbiezione, che questa disposizione non si vegga adottata da altri paesi, quasichè nulla si possa fare di buono se prima non si sia fatto da altri. Il che implicherebbe petizione di principio, e ripugnerebbe alla perfettibilità dell'uomo e della società. E ad ogni modo potrei invocare l'autorevole esempio dei Codici civili delle culte e morali popolazioni del Belgio e dell'Olanda, che portano appunto questa disposizione.

Ma osservo che è veramente un mostrar in fatto un vero rispetto al matrimonio, il far sì che il coniuge superstite non sia ridotto dopo la morte dell'altro coniuge o ad elemosinare il pane dai proprii figli, o ad essere cacciato dalla casa che potea dirsi sua, da ignoti parenti, da estranei.

Io credo che in questa materia il concetto, la norma che deve guidare il legislatore, non sia già quello dell'affezione più o men salda, o dubbia che per avventura nei singoli casi può esistere fra i coniugi, ma sibbene quello del matrimonio, di questo rispettato vincolo. Esso finchè non esiste una sentenza di separazione fra i coniugi, deve considerarsi quale istituzione privata insieme e sociale come costantemente degno di tutto il suo favore.

Deve quindi la legge fare in modo che il coniuge superstite non sia inutilmente vissuto col suo consorte, nè abbia indarno confusa l'esistenza propria colla sua, dividendo fatiche e affanni. Insomma questa disposizione dev'essere l'ultimo omaggio reso al matrimonio; che quando non esiste sentenza di separazione contro il superstite, non è lecito agli individui, e neppure alla legge, di scrutare e pesare i domestici dissidi, i quali devono essere sepolti fra le pareti domestiche; quando non sono tradotti in una sentenza di separazione, niuno ha diritto di farne soggetto di disposizioni che equivalgano o possano equivalere a quella sentenza.

Questo ho detto per rispondere a ciò che diceva l'onorevole Ninchi relativamente alla dolorosa condizione di un marito obbligato sempre a lasciare alla moglie un reddito annuo, onde campare. E noti la Camera che la legge parla del coniuge, non della sola moglie; perlochè si può applicare tanto al marito che alla moglie quella provvida disposizione scritta nel progetto. Ma non aggiungo altre parole su tale argomento, che forse svolgerò in occasione dell'emendamento, se il tempo mi basterà. E prego fin d'ora la Commissione, che si mostra anch'essa favorevole in genere a questo progresso felice, come essa dice, del Codice italiano sul francese (il quale ultimo non accorda, neppure in caso di successione legittima, alcuna cosa al coniuge), prego la Commissione che voglia modificare quel voto che ella fa relativamente al coniuge superstite nel senso da me esposto, e come portava la prima redazione del progetto.

Io chiuderò queste poche osservazioni perchè non voglio seguire il mio onorevole amico Ninchi a traverso l'esame critico dell'intero Codice, il quale avrà difensori più valenti di me. Non voglio però omettere di notare ad ultimo come l'arresto personale in materia civile sia anch'esso un desiderio dell'onorevole Ninchi, e come egli critichi di averlo ridotto a minime proporzioni.

Io ho sempre oppugnato, per quanto lo possa la mia debole voce, l'arresto personale in materia civile. Fu un vero progresso l'essere stato esso limitato ad al-

cuni rarissimi casi, come si fa nel Codice civile proposto.

Quindi se egli dice che in tal parte il nostro Codice sarà nelle grazie dei cattivi debitori, io dico che esso piacerà ai buoni cittadini, i quali sogliono guardare, per giudicare della bontà delle leggi, ai principii di moralità, e al bene universale, e non partire da considerazioni di particolare vantaggio che può recarsi a qualche individuo.

Con queste parole io non voleva se non rispondere a tutto ciò che disse l'onorevole Ninchi, dimostrare come egli con brillanti espressioni non fece che rimpiangere, forse senza avvedersene, un passato che è impossibile che ritorni.

Io ritengo fermamente che questo nuovo Codice sia un vero progresso ed un bene per l'Italia, non fosse altro perchè ne unifica la legislazione, ed io anche ad onta di qualche menda, che il nuovo Parlamento potrà correggere, lo accetterei pur sempre perchè contribuirà maggiormente, potentemente all'unità d'Italia. La questione politica ancora e per molto tempo dominerà tutte le altre.

Mentre pertanto io approvo in genere questo Codice, non dissimulo però, anzi dichiaro che avvi qualche menda la quale io deploro, e che forse è conseguenza della troppo rigorosa ispezione che vi ha portato il Senato. Fra le altre cose i diritti delle donne maritate come esistono in Lombardia vennero fatalmente cancellati da quelle modificazioni della Commissione del Senato.

Io ciò deploro perchè questa era una innovazione per le parti d'Italia, essa era una innovazione necessaria, era una semplice e tarda giustizia resa alle donne; e giustizia tanto più opportuna in quanto che nella Lombardia e nel Veneto essa ha già fatto tali prove che non la si può più chiamare una innovazione pericolosa, una utopia, come suole troppo spesso dirsi delle nuove leggi.

Altre disposizioni parimente io accenno nel mio emendamento, le quali io non credo degne di approvazione; ma ad onta di tutto ciò, io piuttosto rinunzierei a qualunque emendamento, se questo potesse recare un disordine nel sistema generale del Codice ed un differimento nella sua adozione, perchè questa io credo una opera necessaria politicamente e da compiersi anche con questo eccezionale o *rivoluzionario* sistema perchè diretto all' unità e quindi al bene della nostra Italia.

PRESIDENTE. Il deputato Camerini ha facoltà di parlare.

CONFORTI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Tra le varie questioni che pendono dinanzi alla Camera vi è quella che riguarda l'importante questione della pena di morte, cioè se la medesima di debba abolire o conservare.

Naturalmente questa è una questione che non potrà essere risolta astrattamente, ma ha bisogno di documenti e d'investigazioni. Io pregherei l'onorevole guardasigilli di avere la compiacenza di deporre sul banco della Presidenza le statistiche criminali di questi ultimi anni con quella maggiore abbondanza che potranno avere; e se mai per avventura vi sono altri documenti che possano aver relazione a questa questione, io lo pregherei ancora di presentarli alla Camera.

VACCA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Comincierò dal ringraziare l'onorevole Conforti del voto che ha espresso, il quale è d'accordo col mio. E diffatti io reputo opportunissimo di cogliere quest'occasione per mettere sotto gli occhi della Camera i documenti statistici che ho avuto cura di raccogliere, i quali potranno illuminare la questione specialmente dal lato pratico.

Io assumo l'impegno di presentare questi elementi statistici non più tardi di domani.

CAMERINI. Chiedo alla Camera una breve e benevola tolleranza.

Fin da che entrammo in quest'ultimo e solenne periodo della nostra Legislatura, in faccia a tutto l'immenso lavoro che ci sta dinanzi, io mi sono convinto che le discussioni non potessero essere complete; e che sospinti dalla lunga via e dalla strettezza del tempo, meglio che discutere inutilmente e a lungo, convenga tirare innanzi per la via che ci venne schiusa, e che il peggio fosse nello arrestarsi o anche esitar soltanto. Signori, io porto opinione che discussioni che non siano plenarie, ampie e scevre da ogni pressione di fretta o di circostanza, o siano senza pratica applicazione, non servono che ad agitar dubbi, senza dar modo a risolverli.

A me pare che la nostra posizione sia presso a poco quella di chi avendo innanzi a sè enormi eterogenei materiali da sceverare e mettere in ordine, abbia pochi istanti di tempo, e si consumi ad agitarli con le mani per riconoscere le qualità. Egli non fa altro che confonderli e lasciare un còmpito più difficile a coloro che in seguito possono avere il tempo, la voglia o il dovere di completare quell'opera.

Però se è sventura che non abbiamo tempo bastante per la congerie di lavori che abbiamo a fare, io mi rallegro d'altra parte e tengo a fortuna che sia pochissimo: almeno abbiamo così poco tempo a confondere con l'opera insufficiente gli studi altrui.

Noi non potremmo anche ora riescire a meglio che a far introdurre in fretta qualche emendamento mal digerito, che presenti alla sprovvista il prestigio di uno splendido principio astratto, e si trovi poi in perfetta antinomia con tutto il sistema delle leggi che si sono presentate e che pure sono il frutto di diligenti studi.

Ho sentito durante questa discussione trarre esempio da altre discussioni fatte, e se io non temessi l'autorità dell'onorevole nostro presidente, che certamente non tollererebbe che si facesse alcun attacco a voti già emessi dalla Camera, o se io stesso non avessi rispetto a questi voti, farei forse un po' di esame critico di taluni punti della citata discussione sulla legge di unificazione amministrativa. Mi sarà permesso però di domandare

a me stesso: che cosa noi abbiamo guadagnato in quella discussione? Checchè possa dirsi, è pure una verità che Codici in Parlamento non si fanno, ed è anche difficile far buone leggi che siano complesse e vaste.

È impossibile, o signori, che discussioni di tale natura si facciano non solo nel tempo che l'onorevole Mari indulgentemente assegnava, ma nemmeno nel tempo molto più lungo di cui si contentava l'onorevole Massari; proponendo la semplice aggiunta di uno zero, perchè al certo un anno circa appena basterebbe alla severa discussione di un solo dei libri del Codice.

Intanto in questo Codice, in queste leggi si ravvisano dei gravi errori. Il sistema che teniamo è perfettamente irrazionale, e fu segnalato da gravi oratori con vigorosi argomenti. Io non so disconvenirne, ma a fronte alla difficoltà avvi la necessità della situazione, dalla quale convien trovar modo di uscire.

Cangiatemi la situazione, e allora sarò anch'io d'avviso che si debba entrare in una discussione più o meno rigorosa. Se non lo potete, troviamo altro rimedio.

È da qualche tempo che in quest'aula si osserva un fenomeno molto importante. Coloro i quali hanno torto e finiscono con veder respinte le loro proposte, secondo la maggioranza almeno, e potrei dire anche secondo la pubblica opinione (salvo ad accettarsi più o meno questo concetto), sono quelli appunto che ragionano meglio in apparenza e con logica più severa. Non è farne le meraviglie. Essi a cavallo dei principii generali si trovano perfettamente in regola con la logica comune ed anche con le teorie della scienza.

Tralasciano però un solo elemento importante da sè solo più che ogni altro in tutte le discussioni politiche: tralasciano di apprezzar la situazione. È lo stesso di colui che con una formola matematica astratta volesse risolvere i problemi di meccanica applicata senza tener conto degli ostacoli non solo abituali, naturali e continui, ma anche degli ostacoli impreveduti che gli si parano innanzi.

Il partito logico secondo l'opinione espressa dagli oppositori a questo progetto di legge, sarebbe di farne nulla, poichè tempo di far buona discussione non abbiamo, farla male non conviene.

Dunque val meglio abbandonarla e rigettar la legge. E poi? domando: seriamente si può tenere questo sistema? Ce lo concedono le circostanze? Nè più logico sarebbe lo scendere a qualche emendamento, giustificando la proposta sospensiva dell'onorevole Ferraris.

Anche così si avrebbe bisogno di tre mesi almeno di tempo i quali disgraziatamente nemmeno abbiamo innanzi a noi sotto l'inesorabile necessità che ne incalza e ne dice: *cammina, cammina.*

Non perciò intendo far velo alla verità o dissimularmi i gravi appunti a questo sistema di codificazione dati da autorevoli voti dei precedenti oratori ai Codici ed alle leggi che accompagnano il progetto in discussione.

Splendido quanto forbito discorso faceva l'onorevole Panattoni, ma egli richiamava assai spesso le disposizioni di quei Codici a principii diversi tratti dal fonte della sapienza romana; può aver ragione, ma ciò importerebbe uno sconvolgimento di tutto il sistema adottato. Ho sentito osservazioni pratiche molto profonde ed accorte dagli onorevoli Romano, Ninchi, D'Ondes, ma sovra tutti mi avrebbe atterrito il discorso dell'onorevole Mari, che segnalava errori non lievi con una profonda convinzione, con ampiezza di scienza legale, con prestigio di eloquenza vigorosa. Che sianvi disposizioni non accettabili, non solamente nella procedura, che non ha subìto la prova dell'esame di Commissioni parlamentari, ma nel Codice civile, è cosa che non saprebbe facilmente revocarsi in dubbio, e se errori vi sono, noi non possiamo chiudere gli occhi sopra questi errori.

Signori, anch'io avrei voluto far qualche appunto a questo Codice: li accennerò solamente, poichè non voglio entrare in discussioni teoriche, dopo le opinioni che ho espresso. Per esempio, io avrei voluto unirmi agli oppositori all'obbligo di deposito del testamento olografo, precauzione che se può portare qualche vantaggio, presenta alla sua volta gravi inconvenienti. Ammetterei coll'onorevole D'Ondes-Reggio il bisogno di avere un certo riguardo alla paterna potestà, perchè almeno fosse informato il padre o l'avo di un matrimonio che andasse a seguire, rimanendo libera la celebrazione, dietro il lasso di un termine.

Nè da questo concetto mi rimuoverebbero le osservazioni dell'onorevole Regnoli, poichè egli ha fatto il paragone tra una legislazione e l'altra, e dimostrato come il sistema delle leggi vigenti nel Pontificio, e lo stesso sistema francese, sono peggiori di quello che si propone, ma non ha sciolto perciò il dubbio, se in qualche cosa l'attuale progetto potesse pur con lieve modifica migliorarsi, e certamente noi non dobbiamo contentarci solo di far meglio delle altre legislazioni, ma dobbiamo cercare il meglio che sia possibile.

Osserverei sulla procedura civile, come anch'io non trovo conveniente nè agile introdur l'obbligo del mandato dei procuratori, e molto meno il sistema dell'intimazione della sentenza ai procuratori stessi, ponendo così in mano loro interamente la sorte dei litiganti che rimangono piedi e mani legate a discrezione dei causidici.

Finalmente coll'onorevole Mari io avrei opinato essere pericoloso ed ingiusto il principio adottato nelle espropriazioni forzate, poichè obbligare il creditore a comprare senza volerlo o poterlo mediante offerta superiore al valore dei beni, è cosa che non aiuta il buon andamento degli affari e lo sviluppo delle contrattazioni, anzi decisamente divaga i capitali dall'impiego del mutuo ipotecario.

Avrei poi più specialmente desiderato proporre alquante osservazioni, di talune delle quali mi riconosco volentieri debitore all'acume di egregio magistrato, distinto per teoriche cognizioni come per pratica esperienza di esse. Seguendo il mio sistema le accennerò solamente.

Nelle successioni tra coniugi, che io trovo una sapiente innovazione, anche l'onorevole Regnoli mi pare opinasse doversi mettere una qualche limitazione. È un sistema forse interamente nuovo nelle legislazioni di Europa: dico *forse*, perchè qualche cosa che accennava a questo sistema vi era anche nelle leggi delle provincie meridionali, però sotto speciali condizioni.

Mi duole l'abolizione assoluta del contratto enfiteutico, non perchè io opini che esso abbia in questi tempi a conferire di molto allo sviluppo di una legislazione più civile, ma perchè vi sono in molte provincie condizioni di terreni sterili ed incolti, cui solo la mano di colui che amorevolmente profonde le sue cure al terreno che è proprio, o può quasi guardare come tale, e la fatica di molto tempo, giunge ridurre a coltivazione. Io vorrei che fosse sostituita qualche cosa che senza avere la perpetua durata dell'enfiteusi, si avvicinasse più ai contratti di locazione a lungo tempo, lasciando al colono il sentimento presso a poco della proprietà perchè possa migliorare la terra con amore e cure indefesse.

Similmente intorno all'ipoteca legale della dote, io trovo un contrasto spiccato assai tra il sistema seguito dalla Commissione senatoria, e quello ritenuto nel progetto. Veggo esagerata l'importanza della conservazione della dote. Ebbene, a parer mio, questo sistema ha fatto il suo tenpo; adesso bisogna guardare piuttosto agl'interessi della società, ed assicurando la dote poco più che ogni altro credito; del rimanente bisogna che sia lasciata alla legge comune in guisa da facilitare le contrattazioni, e qualche volta si farebbe meglio così l'interesse della famiglia.

Altro punto importante, a mio avviso, è quello che venne lungamente dibattuto tra i seguaci della scuola lombarda e quelli educati nelle legislazioni delle altre provincie. Parlo dell'autorizzazione ai contratti della donna maritata.

Il progetto Pisanelli era larghissimo, o almeno largo abbastanza nella via progressiva dell'emancipazione.

La Commissione del Senato indietreggiò innanzi a questa innovazione radicale.

Ora, dirò io, perchè ritornare così strettamente al sistema francese? Perchè almeno non introdurre qualche cosa che fosse un mezzano miglioramento della condizione della donna, cercando un mezzo più corrispondente alla quiete, alla concordia della famiglia? Perchè portare di necessità la questione innanzi al magistrato come se si ignorasse da noi che la pubblicità dei giudizi, la loro inevitabile asprezza ed il puntiglio non sempre favorisce la concordia?

Io conforterei il Governo e la Commissione ad introdurre nel sistema l'emendamento di attribuire l'autorizzazione ad una specie di Consiglio di famiglia composto da parenti di entrambi i coniugi, cosicchè vi fosse qualche cosa di domestico, qualche cosa di amorevole, di conciliativo.

In quanto alla procedura io censuro il sistema della Commissione di dichiarare appellabili indistintamente tutte le sentenze, e sospenderne l'esecuzione durante tutto il termine ad appellare. Ciò vale lo stesso che allargare il campo ad allungare indefinitamente i giudizi, ed è arma possente della malafede. Invece l'esecuzione incominciata metta in mora per l'appellazione.

Questo sistema, signori, faceva buona prova nella legislazione dell'antico regno delle Due Sicilie, e desidererei che per lo meno fosse rimesso in discussione.

Finalmente trovo enorme l'autorità data ai verbali di conciliazione per far fede delle dichiarazioni e ricognizioni delle parti per qualunque somma. Per quanto nobile, per quanto interessante, per quanto cara alle nostre tradizioni sia l'istituzione dei conciliatori, bisogna che si mantenga nella modesta condizione nella quale è nata, poichè nei piccoli villaggi non è sempre facile trovare un giureconsulto per conciliare, e non si ha sempre la certezza di trovare una probità squisita che resista a qualunque tentazione, ove si tratti di grossi compromessi. È necessaria almeno la guaretigia della sottoscrizione delle parti, o almeno del loro speciale procuratore.

Manteniamo quest'istituzione perchè cara a coloro che l'hanno veduta nascere o bellamente funzionare, ma non l'esageriamo, perchè potrebbe guastarsi, potrebbe dar risultati contrari a quelli che desideriamo e guastarsi pel favore di mutata fortuna!

Avrei altri appunti da svolgere, ma credo doverli tralasciare, persuaso che se si sono rivelati alla mia debole vista, si riveleranno più facilmente all'acuta intelligenza de' miei colleghi, e poi uscirei dal mio assunto che è dimostrare l'urgenza di correre alla fine. Torno dunque al mio còmpito primitivo.

Facciamo una discussione generale, ma dopo questa discussione generale si entrerà, come ha sperato l'onorevole Ferraris, o non si entrerà in quella degli emendamenti? La questione per ora rimane sospesa. Ebbene, se non si entrerà nella discussione degli emendamenti avremo fatto una semplice accademia, poichè non vi sarà modo di porre in pratica le molte sennate osservazioni che si sono fatte dagli onorevoli preopinanti, e quelle che mi aspetto di sentire in appresso, ma vi è qualche cosa di più! Non avremo fatto una semplice accademia, avremo fatto una censura anticipata de' Codici e delle leggi che metteremo in esecuzione, e se questa censura non trova modo di utilità pratica, si traduce in amara satira, che verrà anticipatamente ad esautorare la legge che vogliamo regalare all'Italia.

Per altra parte, nel mio concetto ed in quello della Commissione è impossibile entrare nel sistema di discutere i molti emendamenti proposti, e se anche fosse possibile, l'opera sarebbe insufficiente in quanto che potrete esaminare dieci, quindici, cento emendamenti, ma in una legislazione di questa mole, il bisogno è di discutere ciascun articolo, emendarne la maggior parte esaminandone le centinaia cui la discussione incompleta darebbe luogo. Non biasimo io dunque la Commissione che respinge ogni emendamento, desidero che sia coerente al suo sistema ed a ciò la invito.

Certamente essa stessa non crede, e lo ha lealmente confessato nella propria relazione, che questa codificazione sia perfetta.

Ebbene, vorrà essa chiuder gli occhi in faccia agli appunti vigorosi fatti dai giureconsulti che hanno parlato e di quelli che non parleranno in questa adunanza?

Io nol credo, ed in tal caso non ho altro mezzo per esser logico che di dare al Governo le facoltà che gli ha negate; anzi direi che dovesse allargarle fino alla esigenza del bisogno; perchè quelle stesse che sono chieste dal progetto ministeriale, se bastano ad introdurre le opportune modificazioni nella indigesta procedura, sono tutt'altro che bastanti per migliorare i Codici, ed a provvedere alla amministrazione economica della giustizia, mercè sobrie modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie.

In quanto a me, il mio sistema è questo, o signori: che si continui, sino a che la Camera lo crederà, la discussione generale, e quindi si dia tanto di facoltà al Governo del Re quanto sia necessario per far tesoro delle osservazioni che sono state esposte in questa Camera. Potrà solo così migliorare le proposte come crederà più conveniente, e certo non gli mancheranno i consigli della stessa Commissione, o di sperimentati giureconsulti.

Pochi vincoli abbia il Governo in questa parte.

Io seguo l'opinione dell'onorevole Rattazzi, e così chiedo autorità alle mie parole da quella di uno dei più distinti uomini di Stato e dei più esperti, il quale diceva non ha guari, che quando la Camera non può discutere completamente da sè, è meglio che la responsabilità cada tutta intera sopra gli agenti del Governo.

Signori, è questo il mio sistema, piaccia o no, e lo divido, se non m'inganno, con persona il cui nome certamente onora le opinioni che emetto.

Se il sistema della Commissione è dunque di esclusione, il mio sarebbe ancora più largo, il mio è quello di votare soltanto gli emendamenti dell'onorevole Mancini o meglio dell'onorevole Tecchio.

E ciò perchè siamo sotto le strette della necessità. La necessità inesorabile, signori, ci spinge ad approvare queste leggi.

Una sola questione tra quante si propongono, a parer mio, si sottrae a questa necessità, è superiore ad ogni questione politica, ed è quella che è separata dal progetto di legge; è la questione della pena capitale. Di questa non dobbiamo occuparci certamente adesso; non è il momento di discuterla. Ma mi sia permesso di dire che potea mettersi in discussione se fosse opportuno trarla in campo, ma quando per la forza degli eventi, per evitare l'assurdo morale di riportare il patibolo colà dove la civiltà l'avea demolito, posata in Italia una quistione simile, già risoluta dalla scienza non solo, ma dalla coscienza pubblica, non può esservi altro partito che quello di votare per acclamazione l'accettazione della legge.

Ma non vo' distrarmi troppo dal mio assunto.

Signori, non ci facciamo illusioni sull'idea che quanto prima possano queste leggi essere modificate. In materia di legislazione non si fanno esperimenti, e molto meno a breve termine: ciò non può tentarsi nemmeno per le leggi di unificazione amministrativa.

Eppure, signori, nessuno forse dissimula che nelle leggi amministrative ed in ispecie con l'abolizione del contenzioso, l'interesse è più generale che particolare, è più di sistema di amministrazione che di conseguenza immediata e personale, e quindi vi potrà essere dispendio per lo Stato, si potrà sentire il bisogno di una novella organizzazione, di allargare più o meno i diritti politici, ma i danni, ma le impressioni non sono così profonde. In materia legislativa è tutt'altro, voi innovate radicalmente il sistema delle successioni, il sistema contrattuale, lo stato, la posizione delle famiglie, la guarentigia delle proprietà, la ragion penale, e vorrete dopo quattro o cinque anni venirci a dire; rivediamo questi Codici? Ma indietreggeremmo noi i primi che li censuriamo in faccia a quest'esperimento; nessuno di noi avrebbe il coraggio di venire a turbare di nuovo i tanti interessi che avremo commosso soltanto pochi anni prima per entrare in una novella crisi legislativa che ha pure i suoi gravi pericoli. Diremmo tutti: giacciamo pure in un letto penoso, ma il muoverci di nuovo può ucciderci.

La posizione vera della Camera fu rilevata dall'onorevole Crispi con quello stile incisivo, con quella precisione plastica e netta che distingue quell'oratore e la Camera lo sentì; soltanto nelle conseguenze possiamo essere discordi.

« La Camera deve prendere o lasciare, aver fiducia o no nel Governo. » Egli diceva no, io sì dirò per mio conto. Ho fiducia, non dirò completa, perchè non fo adulazione ad alcuno, e non si può avere fiducia completa in un sol uomo quando si tratta di un così vasto sistema di legislazione. Ho fiducia abbastanza negli uomini che reggono il Governo, ho fiducia nella volontà, ho fiducia nello stesso amor proprio dei signori ministri. Credete voi forse che allorquando si tratta di dare il proprio nome ad una legislazione intiera entri lo stesso puntiglio che entrerebbe trattandosi di far approvare una legge di circostanza? Chi lega il suo nome ad un sistema di codificazione non vuol fare la figura da leguleio che contorca i principii per farli servire ad un meschino concetto. Invece spera bene emulare la gloria di Triboniano, ed almeno per volontà non vorrà far tristo dono alla nazione. Il riescirvi è altra cosa; ma il suo amor proprio richiede molto di più, e non vuol certo fare un cattivo regalo alla propria nazione.

Oltre di tutto questo io calcolo sull'ingegno e sulla perizia degli stessi uomini che hanno lavorato sui progetti di legge, sugli studi già fatti precedentemente dalle Commissioni del Senato e della Camera; questi studi certamente avranno autorità anche agli occhi del ministro; ad ogni modo stretti dalle circostanze io gli dirò:

noi vi concediamo questa facoltà per le condizioni in che versa il paese, sappiate valervene, è grave il peso che poniamo sulle vostre spalle, mostratevi degni della nostra fiducia. Voi ne risponderete all'Italia.

Ma in fin dei conti, o signori, se non si fosse in questa situazione, o se anche non si trattasse del trasporto della sede del Governo in una provincia nella quale la legislazione è essenzialmente diversa, io direi di gran cuore: prendiamo tempo a riflettere, a risolvere. Ma noi siamo dove siamo. Cangiatemi la situazione, ed io voterò non solo coll'onorevole Mari, le cui gravi osservazioni approvo quasi completamente, ma voterò anche in gran parte coll'onorevole D'Ondes-Reggio, del quale pure rispetto l'indipendenza, l'acume di giureconsulto, la giustezza del raziocinio, che scorre ampio e sicuro come un fiume maestoso fino a quando non s'incontra nello scoglio di una certa *idea fissa* innanzi alla quale quella splendida eloquenza s'infrange e ricade in una spuma impotente. (*Ilarità*) Credo di non mancare di rispetto all'onorevole D'Ondes-Reggio parlando così; sono opinioni diverse, ed io conchiuderò: diamo largo campo al Governo, ed egli risponda dell'opera sua.

Ma io sentii dire assai di frequente in questa discussione ed in tante altre simili, e sentirò ripetere ancora e forse anche a proposito delle opinioni espresse: con quale coscienza voi riconoscete gli errori e li votate? Con quale coscienza fate questo dono funesto alla nazione che rappresentate?... Io risponderò senza esitare colla coscienza politica, la quale può essere retta, semprechè non perda di mira il suo scopo sublime, di provvedere al vantaggio, ed in questo caso anche alla salvezza dello Stato.

Ma che cosa è mai questa coscienza politica? Per me è l'intuito della situazione, è quel sentimento stesso che ci ha guidati attraverso a tante difficoltà che ci si son parate dinanzi.

È a questo sentimento che da tutti i banchi della Camera, dove concordia nello scopo fa obbliare spesso la differenza di opinione nei mezzi, si sono fatti i sacrifizi delle convinzioni politiche individuali e di partito; della popolarità guadagnata con tante sofferenze, e delle stesse opinioni scientifiche, per tener fisso lo sguardo solo a quella stella polare che è comune a tutti in questo consesso, l'unità della nazione. (*Bene!*)

Con questa coscienza io voterò certamente la legge che ci si presenta; e se dovessi formolare a me stesso qual sia la forza delle circostanze, quale la condizione politica in che versiamo, la memoria mi suggerisce che troverei a disegnarla con più verità e vigore di quanto lessi in un famoso dialogo della storia dei Girondini. La situazione era diversa; per fortuna noi non abbiamo ora a far scelta di sangue o d'ingiustizia, ma le situazioni politiche, cangiati i termini, spesso si rassomigliano.

Concedete che io dia termine alle mie parole leggendovi le brevi conclusioni di quel dialogo, che è quello dei giurati Souberbielle e Jopino-Lebrun, nel terribile processo Danton. Cangio soltanto i termini dell'antitesi, e vi sostituisco quelli che corrispondono alla nostra situazione.

« Non si tratta di argomenti più o meno acuti, ma di buon senso e di patriottismo.

« Noi siamo dove siamo! La repubblica... (la cosa pubblica) è in una di quelle condizioni supreme nelle quali il risolvere non è un esame critico, ma una scelta.

« Questa non è una discussione, a parer mio, ma una solenne misura politica a prendere.

« Le circostanze ci hanno portati ad una di quelle altezze dove la ragione legale svanisce per non lasciar più dominare che la politica.

« Noi non siamo qui giuristi, siamo uomini di Stato. »

Non avrei saputo dir nulla di meglio, nulla di più!

Sotto questo concetto, conchiudo.

Esorto la Commissione a recedere dal diniego di dar facoltà al Governo, anzi a farsi essa stessa iniziatrice di una proposta che si estenda fino alle esigenze del bisogno.

Conforto la Camera ad accoglierla. Consiglio il Governo del Re a valersene con lealtà, con prudenza e sopratutto senza ostinazione nelle proprie idee, e do il mio voto alla legge. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

VACCA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho seguìto con assidua attenzione questa grave discussione, ho udito da parecchi oratori una serie non breve di avvertenze, di appunti, di critiche, quali al sistema generale ed ai principii informanti, quali ai concetti particolari che si racchiudono in questa serie di leggi, e, francamente il dico, io riconosco che se molte di queste avvertenze, di questi appunti, di queste censure, facilmente si confutano e cadono, ce n'ha pure taluna giusta, assennata, degnissima di seria e ponderata considerazione. Ma con pari franchezza dirò eziandio che se poteva ancora un dubbio cadermi in animo che il sistema degli emendamenti fosse impossibile, riuscisse opera vana, il tenore di questa discussione mi avrebbe rifermato in questa mia profonda convinzione; imperocchè, o signori, non dobbiamo dimenticare una cosa notissima a chiunque mezzanamente sia versato nella scienza legislativa, non dobbiamo dimenticare che un Codice rappresenta, dirò così, un tutto organico ed armonico dominato da certi principii di cui le singole disposizioni non sono che l'esplicamento e l'applicazione pratica; che se per avventura, per via d'emendamenti si andasse qua e là ritoccando, rimutando e correggendo tale o tale altro punto delle leggi senza tener d'occhio l'insieme, si correrebbe certamente il rischio di tutto guastare e di turbare l'economia del sistema.

Così essendo, io non trovo ragione per dipartirmi da quella dichiarazione che ebbi l'onore di fare alla Camera in sul principio di questa discussione, cioè che io non potrei ad alcun patto consentire ad emenda-

menti da inserirsi nella legge; e mi è grato l'andare d'accordo e trovar conforto a questa mia dichiarazione nelle parole testè pronunziate dall'onorevole Camerini, il quale con vigorosi argomenti sosteneva la stessa tesi di respingere il sistema degli emendamenti. Ma che? Diremo forse che se questi vanno eliminati per amore di brevità, per rendere possibile questa discussione, ove poi c'incontrassimo in taluna di quelle giuste avvertenze, di quegli appunti fondati che io stesso non ho esitato a riconoscere, tutto questo dovesse ridursi ad opera vana, e, come ben diceva l'onorevole Camerini, ad un torneo accademico? Niente affatto.

Io credo, o signori, che due vie si aprono per dare efficacia pratica a codeste censure ed a codesti desiderati espressi dai vari oratori. La via più semplice è questa: io ebbi cura di chiedere al Parlamento alcune facoltà di coordinare, di modificare, di emendare ancora queste leggi, queste facoltà, mi gode l'animo di vedere che la Commissione non esitava ad accordarmi, ed io confido che la Camera non vorrà ricusarmi il suo concorso.

Or bene, ove tra le osservazioni fatte ve ne abbiano talune le quali si possano comprendere in questa formola generale, o così entrare nella cerchia di quelle facoltà che io venni a domandare, ecco l'efficacia pratica di queste osservazioni, perocchè io assumo l'impegno (e sono certo che sarà mantenuto da qualunque ministro sedesse per avventura su questi banchi nel tempo della pubblicazione di queste leggi), assumo l'impegno di tenere in debita considerazione questi appunti, queste critiche, per farne pro nel lavoro di revisione, di correzione, di coordinazione, che dovrà farsi innanzi la definitiva pubblicazione di questo Codice stesso.

Che se poi altre osservazioni rivestiranno un carattere più grave, toccheranno a questioni di principio, io credo senza tema d'ingannarmi che giungerà il momento in cui anche queste più gravi osservazioni potranno tradursi in efficacia pratica; questo momento verrà quando, secondo l'intendimento della Commissione, al quale anch'io mi unisco, pubblicate queste leggi, correrà uno spazio di tempo di sei mesi tra la pubblicazione e l'attuazione dei due Codici civile e di procedura civile. Questo spazio intermedio segnerà, o signori, il compimento finale del lavoro; imperocchè sarà un appello alla pubblica opinione che noi potremo chiamar giudice aprendo una vasta e piena discussione generale; così per tutti i modi e per tutti gli organi si potranno introdurre quelle emendazioni che si giudicheranno necessarie, e sarà allora il tempo in cui le osservazioni e le censure che ora si mettono innanzi potranno essere tenute in conto, avvegnachè io consenta ancora, laddove la Camera inclini a questo partito, che di queste avvertenze si pigli atto da noi, se si vuole, anche in forma di un ordine del giorno.

Fatte queste dichiarazioni, signori, non discenderò in una minuta disamina delle varie obbiezioni che si sono mosse alle leggi racchiuse negli allegati, io me ne asterrò poichè il mio còmpito mi è agevolato dalle risposte che ho udito con grande soddisfazione farsi da valorosi oratori che mi hanno preceduto, i quali con argomentazioni robuste e trionfali hanno combattuto alcune censure fatte, dirò, un po' alla leggiera.

Ma io non potrei però trattenermi dal dare alcune risposte quanto a quei tali appunti che toccano il sistema ed i principii fondamentali che informano principalmente il Codice civile ed il Codice di procedura civile.

Un'accusa la quale per verità, se avesse consistenza, sarebbe ben grave, è quella fatta al Codice civile, di aver cioè disconosciuto, abbassato l'ordinamento, la costituzione della famiglia. Grave per vero sarebbe codesta accusa se noi non avessimo la coscienza di non meritarla, e se meditando su quel Codice non s'incontrasse veramente la giustificazione dei nostri concetti. Noi, signori, abbiamo per contro portato grande sollecitudine nell'ordinamento forte e robusto della famiglia. Dirò di più, quando la Commissione senatoria, della quale toccò a me l'onore di far parte, s'incontrò nelle sue discussioni in taluni dettati che ci apparivano alquanto arditi, pericolosi o tali da compromettere o sfiancare l'organizzazione della famiglia, noi nella Commissione non abbiamo seguìto il progetto ministeriale su questa via e ci siamo tenuti ad un sistema più riguardoso. Noi abbiamo, il dirò senza tema di essere redarguito, imitato il senno dei padri nostri, i quali pensarono sempre di fortificare nei Governi liberi la famiglia come contrappeso e correttivo all'esercizio delle libertà politiche. E se una testimonianza di questo mio assunto si vuole, basterà chiamare la vostra attenzione sul terreno di quelle critiche che si son fatte riguardo alla patria potestà ed alla condizione della donna.

Rispetto alla patria potestà si è detto con alquanta leggerezza che noi col nostro sistema veniamo ad abbassare questa magistratura domestica. No, non è vero. Leggete e coordinate le varie disposizioni del Codice sotto il titolo della patria potestà, o voi troverete, o signori, che noi abbiamo divisato d'incentrare la patria potestà nel capo della famiglia, e l'abbiamo fatto appunto in omaggio all'autorità paterna; noi abbiamo mantenuto il diritto di correzione nel padre, ma temperato bensì tra certi limiti: noi abbiamo fatto di più; e nel confronto col Codice francese e con taluni dei Codici italiani, abbiamo ripudiato quel sistema per il quale la patria potestà cessava pel caso di scioglimento del matrimonio per la morte della moglie

Anche in questo caso noi non abbiamo permessa la trasformazione della patria potestà; non abbiamo permesso che l'autorità paterna si mutasse in tutela, ponendola sotto il sindacato di un consiglio di famiglia l'abbiamo mantenuta in tutta la sua pienezza.

Che se poi ci si voglia muovere l'appunto di aver arrestato l'efficacia ed il corso della patria potestà al l'epoca della maggiore età del figlio, noi crediamo che sia questo un progresso, anzichè un regresso, imperocchè se la patria potestà al limite dell'età maggior

si arresta nell'ordine giuridico, non certo si arresta nell'ordine morale, nel quale rimarrà sempre qual vincolo indistruttibile di devozione e riverenza che non cessa mai.

Che cosa cessa dunque? Cessa quell'autorità di difesa, di protezione, di amministrazione, la quale indubitatamente non potrebbe stare in piedi quando l'uomo giunto all'età maggiore acquista la responsabilità dei suoi atti per amministrare le cose sue e formare una nuova famiglia. Sarebbe un dualismo assurdo vedere il figlio da una parte a capo d'una famiglia, e dall'altra a soggiacere ancora alla patria podestà.

Ci si è fatta accusa d'aver tolto di mezzo l'obbligo degli atti rispettosi. Ma, Dio buono! e chi non vede che gli atti rispettosi sono specie di omaggio alla patria potestà in fatto non si traducevano che in insulto e irrisione all'autorità paterna, imperocchè dando quest'obbligo al figlio, gli si dava pure il diritto di spregiarlo ed averlo in non cale? D'altra parte l'intromettenza di un ufficiale pubblico tra il padre ed il figlio era soventi un ostacolo alla riconciliazione: meglio assai vale la interposizione del consiglio dei congiunti o degli amici per operare questa riconciliazione.

Ci si è detto inoltre: voi vi siete mostrati poco curanti della dignità della donna.

Qui mi sia permesso di ricordare certi acuti epigrammi del mio amico Massari, il quale rivolgendosi all'onorevole relatore della Commissione ed al ministro guardasigilli, ci accusava di poco rispetto alla dignità della donna: in guisa che, direi quasi, egli, se fossimo ai tempi della cavalleria, ci avrebbe tradotti innanzi ad una corte d'amore. (*Ilarità*)

Ma noi non abbiamo per certo la coscienza di meritare questo rimprovero, imperocchè noi crediamo di aver anzi nel nostro sistema migliorata e rialzata di molto la condizione giuridica della donna.

Mi basterebbe ricordare quanto abbiamo fatto in riguardo ai diritti successorii.

Abbiamo tanto sollevato la condizione della donna nei suoi diritti successorii da destare certe apprensioni e preoccupazioni nella stessa Commissione che nelle sue avvertenze inculcava al ministro guardasigilli di riesaminare l'estensione del diritto successorio del coniuge, parendo quasi esagerato tutto ciò che il Codice concede nel concorso degli altri successibili. Noi abbiamo provveduto anche meglio alla condizione giuridica della donna quando abbiamo distrutto le ultime vestigie dell'agnazione, col ristabilire l'equilibrio e l'eguaglianza fra i due sessi; abbiamo provveduto al diritto della donna quando in taluni Codici che consacravano ancora l'incapacità del Velleiano l'abbiamo cancellata.

Noi d'altro canto abbiamo mantenuta la necessità dell'autorizzazione maritale, e l'abbiamo fatto con savio consiglio, imperocchè abbiamo in ciò ravvisato un omaggio all'autorità maritale, un pegno della concordia e della armonia tra i coniugi; ma quest'obbligo imposto alla moglie l'abbiamo anche temperato, in quanto che nell'amministrazione dei beni parafernali noi abbiamo anche allargato i poteri più di quanto fosse nel Codice francese e in altri Codici italiani.

Non rispondo all'altro appunto che ci si è mosso di aver noi inconsultamente estesa l'età richiesta pel matrimonio ai quindici anni per la donna ed ai diciotto per l'uomo.

Io mi dispenso dal ribadire quei forti argomenti che l'onorevole Regnoli recava in campo per confutare questo immeritato rimprovero, imperocchè noi crediamo veramente di aver fatto cosa utile, e che sarà benedetta da quelle popolazioni del mezzodì d'Italia, a cui si crede possa riuscire malgrata ed importuna.

Non dobbiamo dimenticare che quando si volle dipartire dal Codice francese, per ritornare alle tradizioni del diritto romano, abbassando l'età ai 12 anni per la donna, ed ai 14 per l'uomo, questa innovazione rimase lettera morta, imperocchè suppliva la giusta previdenza dei genitori, per non permettere queste unioni imprudenti e premature, le quali non possono che ingenerare pentimenti, unioni che non possono non contraffare agli alti fini del matrimonio.

Conseguentemente anche da questo lato noi crediamo che il nostro Codice segni un progresso, specialmente rispetto alle provincie meridionali.

Passo al matrimonio civile.

Di fronte a questa formidabile questione io dichiaro anzitutto che non ho in animo di accingermi a discuterla solennemente. Io credo che una disquisizione di tale natura riuscirebbe assolutamente sterile e vana, imperocchè fra i dissidenti non è possibile l'accordo, li divide un abisso. Chi crede che il potere laico abbiasi a fare ligio e mancipio del potere teocratico, chi crede che in nome della religione si possa invocare il braccio secolare per costringere l'intangibile coscienza religiosa, costui sarà sempre l'avversario incorreggibile del matrimonio civile; e chi per l'opposto pensa che sia una delle più grandi conquiste della civiltà moderna la libertà religiosa, che sia la più desiderabile cosa, che sia la più legittima delle aspirazioni la separazione compiuta fra queste due potestà, chi infine rimane fedele a quel programma che è il nostro faro, che è la nostra tendenza; il programma della *Chiesa libera in libero Stato*, costui non esiterà ad accogliere come insigne beneficio e progresso il matrimonio civile.

Ora limitandomi su tal proposito a poche considerazioni generali, io credo di dover ricordare alla Camera come le questioni che scaturiscono da questo grave problema formarono il subbietto di gravissimi studi presso la Commissione senatoria della quale io ebbi l'onore di far parte.

Noi non ci dissimuliamo, signori, le infinite difficoltà che ad ogni piè sospinto ci si presentavano.

Noi avevamo a scegliere tra vari sistemi e varie soluzioni, e dopo maturi e coscienziosi studi noi siamo stati sforzati, dirò così, da una logica inesorabile a fermarci a questo sistema, a questa soluzione che ci parve la più logica, la più razionale, la più pratica, e quindi

siamo venuti a concludere per il matrimonio civile, disimpedito da ogni pastoia, da ogni ingerenza estranea.

Il sistema francese richiamò il primo l'attenzione della Commissione; codesto sistema, io non lo nascondo, si presentava con apparenze speciose più che solide, e non nego che il sistema francese tendeva anche esso a schivare certi sconci e certe inconvenienze pratiche: ma dopo maturi esami non potemmo assolutamente soscrivere al sistema del matrimonio civile, come è ordinato dal Codice francese, imperocchè quel sistema, il quale, come vi è noto, impone l'obbligo agli sposi di far precedere l'atto civile al rito religioso, e ai trasgressori commina pene severe segnate dal Codice penale, quel sistema evidentemente è una violazione della libertà religiosa, dacchè ha il vizio di supporre che la sanzione penale e i mezzi coercitivi potessero avere un'efficacia maggiore di quella più potente sanzione che nasce dal sentimento religioso. Queste considerazioni adunque ci mossero a scartare assolutamente il sistema francese del matrimonio civile.

Occorreva l'altro sistema che fu anche adombrato dall'onorevole Mari, quello cioè del matrimonio facoltativo.

Si diceva a tal proposito: lasciate per lo meno agli sposi la facoltà di ricorrere al rito religioso od alla forma civile, come meglio la intendano, dando allo Stato il diritto di non accordare gli effetti civili se non ai matrimoni religiosi che fossero stati dichiarati di poi innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Questo sistema, il quale si presenta sotto sembianze seducenti e quasi più consentanee ai principii di libertà, questo sistema, se lo guardate in fondo, è pur esso travagliato da vizi radicali, imperocchè mentre esso abbandona l'atto più solenne della vita civile all'arbitrio dell'autorità religiosa; mentre induce per sè un'abdicazione del potere civile, d'altra parte ha un altro difetto, quello cioè d'aprir l'adito a conflitti che importa altamente d'evitare. Questo sistema porta in sè un altro pericolo, quello cioè di lasciare nelle mani del clero il potere di togliere efficacia e credito al matrimonio civile, eccitando il sentimento religioso a scapito delle prerogative del potere civile.

Dunque, signori, dopo avere dall'un lato e dall'altro esaminati tutti i sistemi che ci venivano innanzi, siamo stati costretti, come testè io vi diceva, a preferire il sistema che ci appariva più semplice, il sistema che rende omaggio al principio di compiuta libertà. Ma è forse questa un'innovazione ardita che veniamo ad importare in Italia? Mai no; chi lo pensa dimentica i fatti, dimentica che noi tutti, di su in giù, rappresentiamo quella generazione la quale ebbe vita sotto gli auspizi del matrimonio civile. E quando mai, io domando, in Italia, sotto l'impero del matrimonio civile, si è visto fallire questa prova, o generarsi inconvenienze, ripugnanze od opposizioni? Io non lo veggo.

Invocherò un esempio recente. Nell'ultimo rivolgimento politico il commissario regio nell'Umbria credette improvvisamente di proclamare il matrimonio civile nell'Umbria; forse che le coscienze religiose si sono allarmate? Forse che si sono lamentati inconvenienti o abusi, oppure che il rito religioso ne ha scapitato? No, niente affatto, perchè le sanzioni civili non potevano assolutamente esercitare veruna influenza perniciosa sul sentimento religioso che bastava a se stesso.

Mi sia permesso di ricordare altro esempio.

Quando accaddero le annessioni, che tutti ricordiamo con senso doloroso, di Nizza e Savoia alla Francia, quelle popolazioni passarono di balzo dal sistema del matrimonio ecclesiastico al sistema pel matrimonio civile. Allora, per quanto sia a mia notizia, il vescovo di Nizza protestò prima, ma compiuta l'annessione tacque e si rassegnò.

L'arcivescovo di Chambéry si affrettò egli pure a protestare, ma quando l'annessione fu compiuta, si condusse in Francia per inchinarsi all'imperatore dopo aver accettato il cappello cardinalizio. (*Ilarità*)

Volete di più? Ricordo, lo sapete tutti, l'esempio della ristorazione francese. La ristorazione del 1814 portò la Carta costituzionale, e in fronte c'era inscritta la religione cattolica come religione dello Stato. Ebbene, quella ristorazione, la quale si mostrò tanto intollerante sino a proporre una legge del sacrilegio, non osò di toccare il matrimonio civile; esso si mantenne saldo.

E nel cattolico Belgio, o signori, si è forse mai posto in forse il matrimonio civile? No, il matrimonio civile sta inconcusso e inattaccabile.

Io, signori, non credo dovermi ancora dilungare in questa discussione, imperocchè ho la coscienza che parlo a convertiti; ed invero il Parlamento subalpino, geloso delle sue tradizioni di libertà, pugnò sempre per ottenere il matrimonio civile. Che dirò adunque di un Parlamento italiano? Io qui mi arresto.

Seguendo io il discorso dell'onorevole Panattoni ebbi a notare una sua grave avvertenza, che sembrami degna di tutta l'attenzione della Camera.

L'onorevole Panattoni ci diceva trovar egli inesplicabile come nell'articolo 19 del Codice civile si fosse riconosciuta negli enti morali e negli enti ecclesiastici la personalità giuridica, e però la facoltà di possedere e di acquistare, e questo dimenticando non solamente la legge che abbiamo ora innanzi sull'asse ecclesiastico, ma dimenticando ancora le tradizioni delle leggi di ammortizzazione che formano veramente una gloria e della Toscana e del reame di Napoli.

Questa osservazione è grave, ma credo che ad essa risponderà opportunamente la lettura dell'articolo 19 del nostro progetto messo in concordanza coll'articolo 445. Egli è vero che l'articolo 19 riconosce negli enti morali e negli enti ecclesiastici la personalità giuridica ed il godimento dei diritti civili, ma soggiunge pure: « secondo le norme e le restrizioni fissate dalle leggi e dagli usi riconosciuti dal diritto pubblico del regno. »

Veda dunque la Camera come questa restrizione salvi assolutamente la sorte delle leggi di ammortizza-

zione. L'articolo 445 poi completando il concetto è formulato così:

« I beni dei corpi morali e degli istituti civili ed ecclesiastici appartengono ai medesimi in quanto le leggi del regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere. »

Ora, o signori, io traggo precisamente da quest'osservazione dell'onorevole Panattoni e da queste disposizioni del nuovo progetto di Codice, io traggo un argomento di più per dimostrare la convenienza e l'urgenza che questo progetto di legge abbia presto la sua attuazione; imperocchè è a sapere che nelle provincie napoletane uno degli atti che più onora il Governo della luogotenenza fu quello del 14 febbraio 1861, col quale si tolse vigore ed efficacia al concordato borbonico del 1818, e si richiamarono in vita le leggi di ammortizzazione racchiuse nel dispaccio del 1769.

Ora quell'atto portava una riserva, dicendosi così: saranno richiamate in vigore le leggi d'ammortizzazione, in quanto che non sieno incompatibili colla legislazione vigente. Di qua una questione gravissima che agita il foro, e che non ha ancora trovato la sua soluzione, imperocchè nello stato della legislazione napoletana ben poteva sorgere il dubbio se veramente le disposizioni di quel Codice fossero incompatibili col rivivere delle leggi d'ammortizzazione. La discordia delle opinioni fu tale che il Consiglio supremo amministrativo di Napoli pronunciava in senso dell'incompatibilità, e quindi toglieva vigore all'atto della luogotenenza, toglieva vigore alle leggi d'abolita ammortizzazione. Io mi rendei sollecito in questa discordia di opinioni, e trattandosi d'una questione così delicata, di deferire la questione alla Corte di Cassazione di Napoli, e questa, a sezioni riunite, si è pronunciata per l'opinione certamente più razionale e più consentanea ai buoni principii, si è pronunciata con una maggioranza, non voglio tacerlo, nel senso che incompatibilità non esiste, e che virtualmente abbiansi a riputare abrogate le disposizioni del Codice civile. Ma in quest'incertezza di giurisprudenza non sarà un grande benefizio che il nuovo Codice possa troncare ogni ragion di dubitare? Ma questa questione ne trae seco un'altra. Se dunque, si potrà domandare, la Toscana, le provincie napoletane si avranno il grande benefizio dalle leggi d'ammortizzazione che fulminavano un'incapacità assoluta di acquistare per gli enti ecclesiastici, perchè voi vorrete mantenere ancora una disuguaglianza nelle altre provincie, imperocchè le provincie antiche sono rette, in questa parte, dalla legge del 1850, la quale non commina l'incapacità assoluta, richiedendo solo l'autorizzazione sovrana per la validità degli acquisti degli enti ecclesiastici? Ebbene, questo sarà precisamente uno di quei casi che renderanno opportunissima la facoltà di coordinazione, poichè io penso che, accordata questa facoltà, non ci sarà più difficoltà, perchè si pareggi la condizione, e il benefizio giuridico delle leggi d'ammortizzazione si venga applicando a tutto lo Stato

Non voglio lasciare senza poche osservazioni la materia del Codice di procedura civile. A tale proposito io credo che anzitutto bisogna rendersi conto della necessità che ci preme di non indugiarne la pubblicazione. Sono tali e tante le relazioni ed i nessi che esistono tra il Codice civile e il Codice di procedura che non sarebbe assolutamente possibile di disgiungerli. Non è possibile che col nuovo Codice civile coesista un procedimento civile, il quale in parti essenzialissime starebbe col medesimo in antitesi perfetta. E si renderebbe tanto più inapplicabile il Codice civile sopratutto alla Lombardia, ove il procedimento civile vaga in una congerie di leggi e di procedimenti che sarebbero col medesimo in aperta contraddizione.

Aggiungasi che la pubblicazione del Codice di procedura civile renderà necessaria l'uniformità degli atti giudiziari, e se per avventura rimanesse ancora una difformità in questa parte, noi verremmo a ferire il principio costituzionale dell'eguaglianza dell'imposta. Sotto quest'aspetto adunque io credo che la Camera riconoscerà facilmente l'urgenza di coordinare la pubblicazione del Codice di procedura civile con quella del Codice civile.

Io pel primo ammetto, e senza esitanza, che il Codice di procedura civile non si presenta così elaborato e condotto alla sua ultima perfezione; il relatore stesso della vostra Commissione, l'onorevole Pisanelli che lo iniziava, consente egli pure essere suscettiva di molti perfezionamenti l'opera sua. Senonchè io mi affretto a dichiarare che il sistema di questo nuovo Codice di procedura civile segna un irrecusabile progresso; imperocchè soddisfa agli alti fini di ogni ordinato sistema di procedura, massima celerità nel corso dei giudizi, minimo dispendio per le parti e, serbate le maggiori guarentigie delle forme, a questi fini risponde pienamente quel Codice.

Io non m'intratterrò a dimostrarvi quali siano i pregi che assicurano la superiorità a questo procedimento civile sulle leggi esistenti, ma consento anch'io che in alcuni punti sarà pur luogo a meglio riesaminare certe parti che hanno giustamente eccitate le critiche che ho udito prodursi in questa Camera. E mi basterà accennarne due principalissime. La notificazione delle sentenze ai procuratori tolte di mezzo le parti anch'io credo che sarebbe un'innovazione pericolosa, tanto più pericolosa inquantochè il nuovo Codice di procedura civile elimina il rimedio della disapprovazione.

Di più, anch'io mi preoccupo, e non posso tacerlo, di quell'altro appunto che si è fatto, e, secondo me, con fondamento, al sistema di espropriazione forzata, quando, cioè, si è fatto obbligo al creditore istante di offrire il prezzo del centuplo del tributo diretto, il che, secondo me, induce una innovazione radicale da ben considerare, imperocchè questo significa offendere il principio dell'*aliud pro alio*, significa ridurre l'espropriazione forzata all'aggiudicazione necessaria senza il benefizio della deduzione del prezzo che nell'antico sistema era riconosciuto.

Signori, io non intendo più oltre abusare dell'indulgenza della Camera, e riassumo il mio dire, segnatamente nella questione di metodo.

Io francamente dirò che non aspiro, nè pretendo a facoltà esorbitanti e sconfinate, le quali potrebbero molto lasciare all'arbitrio di un qualsiasi ministro; confido ben vero che la Camera non vorrà negarmi tanto di fiducia da persuaderla che non avrei mai la tentazione di abusare di questa facoltà, nè di respingere il concorso dei più chiari giureconsulti, degli uomini più autorevoli dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento in quest'opera di revisione, di correzione, di coordinazione che io mi propongo di compiere prima della pubblicazione dei Codici.

Ma d'altra parte ove per avventura si intendesse di restringere siffattamente questa facoltà da chiudermi, direi quasi, in un cerchio di Popilio, sicchè riconoscendo io i vizi e le imperfezioni in alcune parti dei Codici, non trovassi modo, nè via da emendarli, allora, o signori, vincolato tra queste pastoie io non esiterei a declinare una responsabilità pericolosa, della quale non oserei assumere le conseguenze.

Ora, pria di por termine al mio discorso, io mi permetterò di rivolgere alla Camera un eccitamento ed una preghiera in nome del Governo del Re.

Signori, la Camera ben vede che poco tempo ci divide dalla cessazione dei nostri lavori; abbiamo dinanzi a noi ancora leggi di carattere urgentissimo; la legge sull'asse ecclesiastico, è inutile che io lo ricordi alla Camera, ha assunto un carattere tale d'urgenza che sarebbe un grande errore politico certamente di lasciarla in sospeso ed insoluta come fomite d'agitazione alla vigilia della elezioni generali (*Bene! Bravo!*); il riordinamento delle ferrovie risponde ad un altro bisogno che è generalmente ed altamente sentito, e guai se questo progetto rimanesse ancora senza una soluzione!

Finalmente vi sono i provvedimenti finanziari, di cui la Camera comprende l'urgenza, poichè senza di essi la macchina governativa sarebbe arrestata A fronte adunque di bisogni e di necessità così vive ed urgenti, io oso invocare dalla Camera perchè nel suo patriottismo voglia, non dirò troncare la discussione (mi guarderei bene dal pretendere questo), ma di abbreviarla tanto da trarre profitto dai pochi giorni che ci rimangono per recare a compimento i nostri lavori. (*Bene! Bravo!*)

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, interrogo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

CRISPI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola contro la chiusura.

CRISPI. Io credo che non sia ora il momento di votar la chiusura. Si tratta di dotare l'Italia di nuovi Codici. Capisco che non convenga abusare del diritto della parola, ma non bisogna poi neanche strozzare le questioni. L'onorevole guardasigilli stesso esprimeva il desiderio che la discussione non si prolungasse al di là del bisogno, ma egli non osava dimandare, sono le sue parole, che si chiudesse immediatamente la discussione. Io sono sicuro che coloro stessi che si preoccupano della mole di lavoro che ci sta dinanzi saranno interpreti del mio desiderio, che spero sia pur quello della Camera, di lasciar parlare ancora un qualche altro oratore, e quindi si possa procedere a deliberare circa il complesso delle leggi importantissime su cui siamo chiamati a dare il nostro voto.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione.

(La discussione non è chiusa.)

La parola è all'onorevole deputato Cantù.

CANTÙ. Morti, moribondi, stanchezza, codione, marasmo, bagaglio d'idee logorate, sono tutte parole che ho sentito slanciare a questo nostro Parlamento, non fuori, dentro il Parlamento stesso. (*Risa*)

Voi avete fatto come quel filosofo greco, il quale a chi negava il moto, si pose a passeggiargli davanti. E per vero la discussione che nacque su questa legge, e che coll'importanza sua stessa mostrò quanto a torto la si volesse impedire o strozzare, riuscì sicuramente tale da onorare qualunque Parlamento. Io lo dico sinceramente, io, parco dispensiero di lode, fui stupito della grande scienza spiegata in questi giorni, dell'ampiezza onde furono svolti gli argomenti, dell'attenzione seriamente prestatavi. Onde non dubitai ne dovesse venire grande onore al nostro Parlamento, fin quando l'onorevole Camerini venne testè a togliermi questa dolce illusione. Perocchè ebbi a udire dalla sua bocca che tutta la discussione era stata una satira delle leggi che poi avevano a votarsi: quasi non sia questa la natura essenziale de' Parlamenti; ed asserire che mai Codici non si erano discussi e votati da nessun Parlamento, che non si poteva assolutamente farne in Parlamento.

Io non ho inteso mai parole cotanto forti contro il sistema parlamentare. Ma io fo questo dilemma: e è impossibile far Codici col sistema parlamentare, e con ciò o si viene a condannare i Parlamenti che appunto sono fatti per la legislazione, o a condannare l'atto stesso della codificazione, mancandole la possibilità. O è possibile, e non potrebbe farsi se non discutendo i principii: quei supremi principii appunto, i quali sono da lui così caldamente impugnati, e dai quali dovrebbero poi derivarsi le applicazioni speciali.

Egli invece vorrebbe addirittura imporci la necessità. Come sopra *Nôtre Dame* di Parigi bisognerebbe scrivere ΑΝΑΓΧΗ, necessità. Questo, a ver dire, è il sistema che ci regola da alcun tempo. Noi abbiamo avuto una convenzione da approvare per necessità. Per necessità abbiamo trasportato la capitale a Firenze. Per necessità del trasporto della capitale, domandammo l'unificazione maministrativa. Perchè abbiamo fatta l'unificazione amministrativa ci si domanda di necessità l'unificazione legislativa, ed « urgente il rom-

pere gli indugi e affrettare la pubblicazione del Codice civile. »

Questo non credo sia il modo più nobile di procedere per un Parlamento.

Una voce. È meglio far niente?

CANTÙ. È meglio far bene; ed io già l'altro ieri preoccupai la quistione col dichiarare: che preferisco il far bene al far presto: respingo l' idea della fatalità irresistibile, per arrivar a quell'unificazione che la relazione dice fu fondata coi plebisciti e colle armi, e che noi vorremmo piuttosto coi costumi e colla fusione degli spiriti.

C' è dei voleri primitivi, dove tutti ci troviam d'accordo, ma per venir a dissensi appena si complichino. C' è un punto ove tutti gli uomini serii s' incontrano, e i ministri devono avviarci in modo, che tutte le forze, le capacità, le intelligenze cooperino a quel riordinamento, che è arcanamente bramato da quei che sentono, e meditato da quei che pensano, per potere salvar tutto, tutto anche l'onore.

Ma se l'unità del diritto pubblico è l'essenza dell'unità politica, nessuno troverà altrettanto necessario il diritto privato. Capisco che nel caso nostro il compito era più facile in quanto che si trattava di accettare il Codice Napoleone, adattandolo al paese. Per ciò il signor Camerini domanderebbe i poteri assoluti al Ministero.

Ma la libertà, che è l'opposto dell'arbitrario, non può prodursi arbitrariamente: semplice nell'essenza, è una risultante della pratica: nell'ordine privato suppone un'educazione liberale; nell'ordine pubblico si fonda su istituzioni già vecchie: è una tradizione; è fatta di tradizioni; garanzia sua sono le tradizioni nazionali, trovate al lume del diritto pubblico cristiano, e coll'economia sociale odierna.

La riforma deve partire da ciò che esiste. Chi volesse adesso fare una legge basata sopra la feudalità, sui Seggi, sugli Stati fabbricherebbe sul falso: ma fabbrica sul falso anche chi applica a noi ciò che si fa nel Belgio o nella Francia.

Tanto meno poi parmi abbia ragione il signor Camerini di raccomandare d'affidarsi affatto al Ministero, perchè esso è impegnato a far bene dal suo *amor proprio*, dalla gloria di poter udire lodato e immortalato il *Codice Vacca*.

La cosa è di troppo momento perchè si rinunzi ai diritti parlamentari, mossi da tali considerazioni.

E noti egli che la legge stessa propone che il Codice andrà in attività al principio del 1866, ma dovrà essere pubblicato sei mesi avanti, cioè ai primi del prossimo luglio. Quanto tempo rimane adunque al Ministero per fare tutte le operazioni necessarie? Quattro mesi. E come sperare che il ministro, in mezzo alle immense occupazioni straordinarie di questo tempo, possa in quattro mesi compiere quello a cui non riuscirono, malgrado il corredo della più ampia dottrina e della più risoluta volontà, in molti anni le diverse Commissioni alle quali fu l'operazione per l'addietro affidata?

E questa stessa ultima Commissione, dopo tanti studi confessa restarle molti punti discutibili, eppur li lascia indecisi; lascia al Governo di risolvere questioni gravissime, come la quantità di retaggio competente al coniuge sopravvivente; il testamento olografo; l'esclusione del contratto di enfiteusi, l'ipoteca legale.

Siam dunque sempre ad atti di fede; ad una fiducia totale nel Ministero, non soltanto come ordinatore e politico, ma come legislatore.

E poniam pure che il Ministero sia composto degli uomini i più sapienti, ed aventi la maggior fiducia del paese e d'un Parlamento nuovo e vigoroso; io non sarei d'accordo coll'onorevole Camerini di concedergli i pieni poteri.

Roma nominava un dittatore, ma per la sicurezza e la difesa, non per piantare un'intera legislazione. Roma aggregavasi popoli volenti o nolenti, ma non ne aboliva le leggi.

Altri, e l'onorevole Romano singolarmente, vi han dimostrato come grandi nazioni non credessero necessario darsi un'unica legislazione. Son tiepide le ceneri del Savigny, che asserì colla codificazione incatenarsi il progresso, sopprimersi la giurisprudenza per far comodo agli avvocati, cui non resta altro studio che di citare gli articoli d'un Codice. L'onorevole Mari vi mostrò ad esuberanza che nessun male vi sarebbe nel trasportare la capitale in una provincia dove esistono leggi diverse da queste. Si governò da Torino che le aveva diverse, perchè nol si potrebbe da Firenze?

Nel nostro paese stesso abbiamo sempre avuto pluralità di legislazione.

Eppure leggiamo nella relazione del Pisanelli (pagina 8) com'egli spera fra altri vantaggi dell'unificazione che « la cultura giuridica del paese ripiglierebbe il suo antico vigore, » cioè a dire il vigore di quando non fecondava una sola legislazione.

L'onorevole Camerini ha citato alcune parole dette in occasione del processo di Luigi XVI.

Voci. Di Danton.

CANTÙ. Non avevo bene inteso.

Ad ogni modo mi sembra che torni allo stesso, cioè al vizio d'introdurre in una discussione un elemento che non ci ha da fare.

Nel processo del re Luigi XVI, di Luigi Capeto, come lo chiamavano, si disse che era processo tra il dispotismo e la libertà. Chi avrebbe osato votare pel dispotismo? Ma qual libertà ne venisse, voi lo sapete.

CAMERINI. Domando la parola per un fatto personale.

CANTÙ. E qui io voglio *clarescere magnis inimicitiis*, attaccandomi al signor ministro: io, povero Davide, contro il Golia. Poichè di quanto egli or ora disse colgo ciò che riguarda un punto rilevantissimo: il matrimonio civile. Punto ove del trionfo più si mostrano sicuri e la Commissione, e il guardasigilli; e che pure troverà la più assoluta ripugnanza nei cittadini, dei quali cambia di punto in bianco le consuetudini, quasi non dissi le credenze.

È questione del più grave momento: il signor ministro stesso se ne professa convinto con tutta quella lealtà che è sua propria.

Abbiate dunque, onorevoli colleghi, la bontà di concedermi di svilupparla a fondo: e giacchè appunto dal signor ministro furono messi innanzi dei principii, dovrò con principii combatterli.

Assicuratevi che non sarò parolaio, ma sarà impossibile ch'io sia breve, giacchè intendo trattare ampiamente l'argomento e domandarvi:

1° Se lo Stato ha diritto di fare questa legge.

2° Se essa sia conforme alla libertà civile e alla libertà di coscienza.

3° Se sia conforme alla storia.

4° Se conforme alle istituzioni patrie.

5° È desiderata dalle popolazioni? È necessaria? È opportuna? È prudente?

6° Ha la sanzione della fortunata esperienza?

7° È conciliabile col nostro Statuto?

8° Finalmente, che cosa sostituirvi?

L'argomento è vastissimo; e voi userete più tolleranza quanto è più debole la persona e il partito che sostiene una tesi, dove avete troppa probabilità di vincere.

Voci. Parli! parli!

CANTÙ. L'onorevole Panattoni coll'invidiabile sua eloquenza, e con quella civile moderazione che sa rendere giustizia anche ai dissenzienti, ha avvertito già che questo non è tema nuovo.

In fatti potrebbe farsi una biblioteca dei soli autori che ne trattarono, e ben disse il signor guardasigilli, che da molto tempo se n'è discusso nel Parlamento subalpino, poi nel Parlamento italiano. Anche nella stampa si è librata la questione, ma ciò non vuol dire che si sia sciolta; la stessa moltiplicità dei trattati, e il rinnovarsi della disputa proverebbe come *adhuc sub iudice lis est.*

L'onorevole guardasigilli portò la questione sopra un campo diverso, quello della tolleranza religiosa, domandando se ancora si voglia, col braccio secolare, obbligare ad atti religiosi. No, signor ministro; è il contrario; io invoco la legittimazione del matrimonio religioso in nome della libertà.

Si è detto che il matrimonio esisteva prima della Chiesa; che allora era ratificato dallo Stato; che la Chiesa intervenne, usurpando allo Stato una sua attribuzione.

Strano modo di considerare la storia, e stupendamente illiberale!

Nella società antica esisteva la schiavitù, non solo legalmente riconosciuta, ma anche teoricamente dimostrata; fino Aristotele la credeva indispensabile. Viene il cristianesimo; dichiara gli uomini eguali, ma non abolisce la schiavitù, non ne aveva il mezzo; e quando lo schiavo rifuggiva nella Chiesa, lo rimandava al padrone: lo rimandava, ma battezzato, ma dopo avergli insegnato che aveva un'anima uguale al padrone, che era responsabile dei propri atti. Che ne succede? Lo schiavo, quando il padrone gli comanda una cosa illecita, ha dovere e in conseguenza diritto di disobbedirgli. Eccovi la Chiesa usurpatrice che sottrae allo Stato il diritto di fare schiavi anima e corpo.

È questo il caso del matrimonio.

Nella società antica costituita dall'uomo, l'uomo apparteneva anima e corpo allo Stato. Il cristianesimo venne a rivelargli quel che è il carattere della società moderna, la distinzione (non già l'assoluta separazione, come ha detto l'onorevole ministro) delle due podestà, che implica la maggiore delle libertà, la libertà di coscienza; aver egli una parte di sè che si sottrae allo Stato; l'affetto, la credenza.

Qui facilmente s'introduce la coda del cane di Alcibiade; s'intorbida la quistione coll'accampare le gare tra la Chiesa e lo Stato.

L'onorevole Pisanelli, nella sua relazione sul progetto del nuovo Codice civile presentato in iniziativa al Senato il 15 luglio 1863, esordisce così nel capo IV, che riflette questa materia:

« Sono a tutti note le lunghe contese avvenute intorno alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, e niuno ignora come pel matrimonio la Chiesa persiste a reclamare la sua competenza. »

Ma che? Non vi ha forse al mondo altro diritto da rispettare che quello della Chiesa? Forse, tolta di mezzo la Chiesa, nulla vale l'uomo, il diritto naturale, l'individuale libertà? Forse lo Stato può oggimai far alto e basso del matrimonio dei cittadini senza riguardo alcuno?

Anche i più benevoli dubiteranno della liberalità del relatore, giacchè nessuno oserà dubitare della sua sincerità, nè supporre che egli abbia ricorso a un artifizio avvocatesco; e voluto spingere, per far dispetto alla Chiesa, i deputati a manomettere i più sacri ed inviolabili diritti dell'uomo, ed a legalizzare la smisurata tirannide dello Stato sopra i cittadini.

Rimoviamo gli equivoci. Qui non si tratta solo, e neppur principalmente dei diritti della Chiesa: si tratta dei diritti dell'uomo, e di stabilire i limiti del potere dello Stato circa al matrimonio dei cittadini: limiti che non sono già imposti dalla Chiesa, bensì dal diritto naturale, a cui niuno può pretendere di contraddire.

Ora, il diritto naturale stabilisce e dimostra come indubitata questa proposizione: che lo Stato non ha, nè può arrogarsi sul matrimonio un potere *costitutivo*, ma soltanto *riconoscitivo* per gli effetti civili di quello, e per le sue attinenze colla civile società. Pertanto, ove si voglia, può stabilirsi una *registrazione civile*, lo stato civile, come disse l'onorevole Regnoli; ma non mai una *costituzione civile del matrimonio*. Si tratta di dare la cittadinanza al matrimonio, di stabilire le forme volute dallo Stato per questa cittadinanza, ma non mai di costituirlo e formarlo originariamente.

Voi vedete ch'io seguo l'onorevole guardasigilli nel campo dottrinale: scusatemi se sarà arida la dimostrazione.

E in primo luogo, il matrimonio è un uffizio d'uomo

primamente e sostanzialmente, e non già di cittadino; lo Stato non *costituisce* l'uomo, ma lo riconosce, e registrandolo ne' suoi ruoli lo fa cittadino. Essere cittadino è una mera modalità: non è la sostanza dell'uomo.

Dunque neppure la registrazione civile del matrimonio, cioè la sua *cittadinanza*, può costituire l'essenza di quello, ma ne è soltanto una modalità, una veste. Ciò è consono alla formola generale che determina il potere dello Stato, riducendolo solo a regolare la *modalità* dei diritti dei cittadini e non mai a costituire, o sminuire nè punto nè poco i diritti medesimi; formola ch'è fondamento d'ogni civile libertà.

Insomma lo Stato produce l'italianità, mentre il matrimonio è cosa umanitaria. Se un italiano prende moglie secondo le vostre formole, poi si accasa in un altro paese, ove non sia imposto il matrimonio civile, egli non sarà ammogliato. (*Rumori di dissenso*)

In secondo luogo, l'uomo, entrando in società, non vi entra con tutto se stesso, ma solo in quanto alle relazioni che contrae co' suoi simili e *relativamente* all'ordine e alla pace del civile consorzio.

La maggior parte dell'uomo e la più nobile, l'assoluta radice della sua personalità, la coscienza, l'amore, la libertà individuale, ecc., non possono andare soggette a prescrizioni dello Stato. Questo era l'errore pagano, fu fonte di smodato despotismo quel voler assorbire l'uomo nel cittadino, e reputare che, per esempio, lo schiavo, perchè privato della cittadinanza, fosse spoglio di ogni diritto. La maggior parte dell' uomo rimane extrasociale; l'*umanità* trascende la *civiltà*.

Ora il matrimonio ha sua sede primaria nella radice dell'umana personalità, che trascende lo Stato. Dunque è assurdo che lo Stato voglia *costituirlo;* non può che riconoscerlo.

L'altro giorno l'onorevole Leopardi opponeva all'onorevole D'Ondes-Reggio che « la famiglia è la patria. E che cosa domanda la patria? L'osservanza delle sue leggi. »

Oggi stesso, nella requisitoria che è stata fatta al Consiglio di Stato francese per l'abuso dei vescovi, leggo una proposizione consimile:

« La soumission aux lois du pays c'est le devoir de tous: évêques, prêtres, citoyens; et ceux-là doivent se montrer les plus sommis, qui sont le plus élevés. »

Egregiamente! Ma questa formola poteva calzar benissimo a Metternich, a Del Carretto, a Lazzari: e noi non avevamo diritto di lamentarci di essi, quando ci mandavano allo Spielberg, a Nisida, a Fenestrelle, precisamente perchè non obbedivamo le leggi che essi e i loro padroni avevano fatte.

In terzo luogo la sostanza e l'anima del coniugio è l'amore. Questo amore affatto intimo all'uomo, potrà bensì cadere sotto le prescrizioni della religione e di Dio, ma giammai sotto quelle dello Stato. È un affare di coscienza; è cosa di fôro interno.

In quarto luogo lo Stato potrà anche, se si vuole, stabilire condizioni o impedimenti dirimenti, ma che dirimano o invalidino la registrazione civile, non già il vincolo dello stesso coniugio, che ha sede nella coscienza, e che è sancito da un'autorità la quale sola può imperare alla coscienza.

E appunto l'errore fondamentale della nuova proposta è l'arrogarsi di *costituire* il matrimonio nel far dire all'uffiziale civile: *Io vi congiungo e vi dichiaro congiunti in nome della legge;* insulsa parodia della formola sacerdotale.

In quinto luogo l' onorevole Pisanelli saggiamente dice che la famiglia è fondamento dello Stato: ma vorrebbe dedurre da ciò che essa deve cadere sotto le prescrizioni dello Stato. Io argomenterei precisamente il contrario. Forse nella sua immaginativa egli si rappresenta il fondamento come posto sotto alla casa, senza accorgersi che vi è un *sottostare* che è vero *soprastare*: com'è il fondamento rispetto alla casa, la radice rispetto all'albero, che hanno indipendenza e sovranità sulla casa e sulla pianta derivata; come la testa sul corpo, come il principio sulle conseguenze.

È assurdo che la società civile eserciti dominio dispotico sulla famiglia, che è suo antecedente e suo fondamento.

Bensì avrebbe egli potuto dire che se la famiglia è il fondamento dello Stato, importa che lo Stato riconosca le sue basi: e ciò può mostrare l'opportunità della registrazione civile del matrimonio, ma nulla più.

Insomma il Governo può riconoscere la validità o invalidità delle azioni, ma non può crearla esso stesso *con formole, con parole, con decreti.*

E appunto in questo diritto di libertà individuale o ha fondamento anche il diritto della Chiesa e dei cattolici. Qui non c'entra punto di religione per parte vostra, che non ne volete. Il diritto dei cattolici è diritto naturale.

Essi hanno diritto che il matrimonio, che presenta tutte le garanzie possibili, venga da voi registrato e riconosciuto.

Non potete a capriccio negargli quella cittadinanza che reclamano. Ve lo faranno sapere: se questo è decretato, diviene un dovere civile, l'adempiranno. Ma riconoscere e ricevere da voi la benedizione nuziale e l'annodamento del loro coniugio, questo è quello che non vogliono, in nome della libertà di coscienza.

V'accorgete che qui sono già entrato nell'altro punto, quello che riguarda la libertà del cittadino, la libertà di coscienza.

Libertà di coscienza non è la libertà senza coscienza, non il poter infrangere impunemente le obbligazioni religiose; ma il poter adempire le proprie obbligazioni religiose impunemente; non esser obbligato a trasgredirle. Qui dunque se la legge obbliga ad un fatto a cui ripugna la coscienza, fa contro la libertà di questa.

Voi m'insegnate che, secondo la Chiesa, il matrimonio sta unicamente nel consenso. I due si presentano al sacerdote, il quale qui non rappresenta che il notaio, e con due testimoni pronunziano: siamo marito e moglie. Nessun'altra formola è necessaria essenzialmente. Lucia e Renzo si presentano a D. Abbondio: se hanno tempo di proferire la formola, sono sposati. Il curato

accorto getta il tappeto addosso alla sposa perchè non la dica. Mancando le formalità, il matrimonio sarà illecito, non invalido.

Ma nel progetto vostro il poter civile vuol dominare da solo nella società civile: il che fu sempre il pretesto delle persecuzioni, la giustificazione delle tirannie.

Si vanta che la legge nostra sarà più liberale della francese perchè permette di celebrar prima o dopo. Io non estimo le libertà concesse di fare quello cui ho diritto. Ma qui che libertà c'è?

1° Non riconoscete il matrimonio religioso. Pisanelli dice: non esiste matrimonio quando è puramente religioso. Ben avvertì l'onorevole Ninchi che equivale a proibirlo, giacchè lo dichiara infruttuoso, nol riconosce.

2° Il matrimonio ecclesiastico non è che l'assenso dei due *coram parocho*. Il cattolico sa che è cosa sacra, v'è un rito, è in chiesa: sa i fondamenti dell'obbligazione. Voi stessi mettete un crocifisso e lumi al giuramento giuridico. Ma qui gli dite: io non ho fede a quel parroco che attesta coi testimoni. Ho fede solo nel mio uffizial civile, e quando facciasi nella casa comunale. È libertà?

3° Voi avete voluto coscrivere i chierici: non osate ancora farlo del prete. Perchè? Perchè ricevette l'ordine. Ma questi ricevettero il matrimonio, altro sacramento. Voi sprezzate la religione che lo consacra: ne annullate gli atti. È libertà?

4° L'onorevole Regnoli disse che « si volle circondar il matrimonio di solennità che prima non avea » Tutt'altro. Era contratto rivestito di tutte le formole solenni, co' testimoni e il notaio che è il prete. E voi lo dichiarate invalido in faccia alle leggi civili, perchè queste determinarono altre formole ben diverse, e che dichiarate essenziali. Ecco dunque un contratto fuor del diritto comune. Lo rendete irrito: anzi lo proibite. Infatti due sposansi all'altare, poi uno non vuol andar dal sindaco e abbandona la donna. Questa non può ricorrere alla legge. L'altro sposa un'altra. Caso si pentisse, la legge gli proibisce di tornar alla prima.

Chi più andrà in chiesa prima?

5° Voi inoltre create al cittadino delle obbligazioni che egli non riconosce, e lo dispensate invece da altre alle quali si tiene obbligato. Lasciamo i gradi di parentela, e prendiamo una delle cose più ovvie, i tempi proibiti. Nei primi giorni della quaresima l'ufficiale civile benedice un par di nozze; il prete vi si nega perchè i precetti della Chiesa glielo impediscono. Che ne avviene? Che per quaranta giorni questi sposi saranno in uno stato incerto. Ed in tanto, perchè il prete non vuole prestarsi alla benedizione, gli si potrà applicare quella legge draconiana dell'*indebito rifiuto dell'esercizio delle sue funzioni*.

6° Voi obbligate un cittadino a un atto che unico dichiarate legale per convalidar un patto di diritto naturale, a cui egli si sente facoltizzato senza il vostro uffiziale civile.

Ma voi gran liberali, dite: Ebbene, io lascio che lo faccia anche in Chiesa.

Signori, tutti siamo, o saremo, o possiamo essere cavalieri di San Maurizio. Questo guerriero apparteneva alla legione Tebea.

L'imperatore voleva che quei soldati, del resto a lui cari, non facessero che bruciare qualche grano d'incenso sopra l'ara di Giove. « Che v'importa quest'atto, meramente materiale? Del resto io vi do libertà di bruciarne quanto vorrete sull'ara del vostro Cristo. Liberale son io, non persecutore. »

Voi sapete che il santo che portiamo in petto, e tutti i suoi, preferirono morire, e assicurar così a noi la libertà di coscienza, la distinzione fra il *summum imperium* e lo *jus in sacra*.

E voi chiamerete libertà l'impedire al sacerdate d'adempire gli uffizi del suo ministero? E parlo di ministero, non d'autorità. Chiamerete tolleranza l'obbligar a formole che ripugnino alla coscienza? Non è libera una religione quando i ministri di essa non possono esercitar liberamente il loro ministero religioso. I cattolici hanno diritto che il Governo rispetti le loro unioni maritali, fatte colle forme precise e solenni che furono prescritte dall'esperienza, dalla sapienza e dalla autorità della Chiesa, e che fecero buona prova per diciotto secoli.

« Ebbene (odo dirmi) i fedeli le rispettino: la nostra legge nol vieta. I tanti beni che derivano dalla religione non saranno perduti. »

Signori, che vuol dir ciò? Vuol dire che il buon senso popolare resisterà allo scandalo che voi gli date colla legge senza Dio, e che da ciò soltanto voi sperate riparo a mali che è impossibile non prevediate.

Ora tale scusa, non che alleviare, aggrava la colpa del legislatore che, invece di adattare le sue prescrizioni agli usi, alle abitudini, alle credenze del popolo, o le conculca o non ne tien conto.

Per giudicare della natura e degli effetti d'una legge bisogna supporla eseguita universalmente.

Or bene, fate caso che tutti i cittadini osservino la vostra legge, e tutti vadano dall'ufficiale civile e non vadano più dal prete. (*Rumori*)

Voi certo avreste onde sgomentarvi dell'opera vostra; sareste riusciti a rendere la Società laica, miscredente ed irreligiosa, ma più onesta? più virtuosa? Neppure più libera, giacchè non andrebbero dal prete per sentimento e coscienza, ma dall'uffiziale civile per dovere.

Tanto è assurdo il voler conciliare questi due principii: primo, la legge non deve por mente alle credenze religiose; secondo, non deve ledere la libertà religiosa. Che un individuo possa non riconoscere nessun culto, eppur non escluderne alcuno, lo capisco. Ma che il potere civile faccia leggi senza riconoscere i limiti che le libertà religiose impongono ai cittadini, eppure dichiari non escludere nessuna religione, è assurdo inconcepibile. La legge fermasi al punto ove comincia l'obbligazione religiosa? Dunque non è vero che non ne riconosca alcuna. Non vi bada? È falso che non escluda quella religione.

L'onorevole Panattoni dunque allorchè disse che è un passo verso la libertà civile e religiosa, dimenticò che *nil liberale nisi iustum.*

E questa libertà è vie più conculcata nella più amabile parte del genere umano.

L'onorevole Ninchi vi mostrò già quanto il nuovo Codice pregiudichi la donna a fronte e del diritto comune e de' Codici vigenti. Se non allega con Gaio l'*imbecillitas mentis*, la *levitas animi*, ci porta a quei tempi antichissimi di Roma, ove Catone diceva: *maiores nostri nullum ne privatam quidem rem agere foeminam sine auctoritate voluerunt.*

La Relazione non vuole nella famiglia vedere *due consoli.* Guai! Puzza di repubblica! Ma raffigura nella famiglia il vero tipo di una piccola monarchia, di cui il padre è il sovrano. (Pagina 83.)

Ecco un'altra volta la figura sostituita alla ragione, ed io domando ai liberali se l'accettano. Neppure lo ha accettato il discepolo prediletto di quel filosofo, il quale lodava « il dogma pelasgico della preminenza del sesso maschile contro l'errore celto-germanico della eguaglianza e precellenza della donna. »

Ma in ciò io vedo le conseguenze del matrimonio civile, il quale considera come mero contratto quest'atto così importante.

L'uffiziale civile intima ai contraenti (§ 128) che essi hanno l'obbligazione reciproca di coabitazione, fedeltà ed assistenza.

Dell'obbedienza non si parla più; dell'amore non si potrebbe parlare. In nome di chi fa egli quelle intimazioni? In nome della legge. Ora la legge non può imporre la morale; non influisce sugli atti che essa non può colpire.

Non può imporre la morale, ma pure deve rispettarla come *lex non scripta sed nata.* Or qui la viola togliendo i vincoli morali, causando scandalo, allettando al male. Allora non sarà più titolo di separazione l'adulterio del marito; la donna non potrà disporre dei beni: si arriverà necessariamente al divorzio.

Il Codice l'esclude: quale assurdo!

Può il Governo dare una invariabilità ch'egli stesso non ha? È un canone volgare: *Omnia quae jure contrahuntur, contrario jure pereunt.*

Oggi la legge esclude i divorzi: il mese o l'anno venturo a Firenze, noi o i nostri successori faremo una legge nuova, forse un nuovo Statuto, ove porremo il divorzio, e il matrimonio dei preti: stabiliremo forse gli assortimenti fisici che un nostro collega consiglia: forse stabiliremo quegli impedimenti prudenziali che suggeriscono Malthus e Stuard Mill. Quindi si verrà alla donna libera, cioè alla prostituzione legale. Qual donna non ispudorata accetterà questa libertà? (*Mormorio*)

Il matrimonio civile è conforme alla storia.

Non temete ch'io rimonti fin al momento in cui un mandrillo e una bertuccia furono trasformati in Adamo ed Eva, a cui Dio disse: *crescete e moltiplicate.* Io non cerco argomenti e autorità più in là del 1789: l'èra della libertà, che l'onorevole Pisanelli mi accusò altre volte di non intendere.

Ebbene: ne' motivi del Codice Napoleone, stesi da Portalis, Tronchet, Bigote Preameneu, Malleville, è detto: « Tous le peuples ont fait intervenir le ciel dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des époux. »

Non si tratta di San Luca o di San Marco o degli altri due; sicchè potete credervi, senza ch'io vi adduca le prove. Così si venne fino alla rivoluzione, la quale non ricuserete che io vi presenti personata in un dei più giganteschi suoi rappresentanti, Mirabeau.

La relazione del Senato parla con gran rispetto del *grande* Leopoldo, dei « due *augusti fratelli* Giuseppe II in Germania, e Leopoldo nella *colta* Toscana. »

Io non partecipo a queste ammirazioni.

Giuseppe II aveva per poeta cesareo il Casti, e come si divertiva spesso con lui a fare scherni contro Caterina di Russia, così divertivasi a far indispettire il papa e turbare i preti e le coscienze con regolamenti ecclesiastici, e tra altri voleva introdurre il matrimonio civile. E poichè il nunzio apostolico Garampi se ne lamentava, esso gli rispose una di quelle lettere burbanzose, con cui questi prepotenti da sacristia piaccionsi insultar alla ragione inerme.

Mirabeau con arguta ironia scriveva:

« Voilà, sans doute, une réponse digne de l'autorité souveraine: mais est-ce la réponse d'un prince catholique, apostolique, romain, d'un adhérent aux canons du Concile de Trente qui forme la règle de foi du Catholicisme même le moins ultramontain? Le Concile de Trente défend à la puissance séculière de se mêler des causes matrimoniales: *Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos, anathema sit,* dit le douzième canon de la Session 24me de ce Concile. S'il est vrai que le mariage étant un sacrement, toutes les causes matrimoniales ressortent uniquement de la jurisdiction ecclésiastique, c'est à l'Eglise, dont la hiérarchie est également de droit divin, à régler la manière de juger ses causes, et en ce qui réside la puissance d'ordonner sur chacune; car vouloir régler les divers droits de la hiérarchie chrétienne, établie de Dieu même, comme dit le Concile de Trente, *c'est assurément le plus grand attentat de la puissance politique contre la religieuse.* »

E un suo collega, Claudio Fauchet, quando si trattava di formare la Chiesa Nazionale nel 1793, diceva:

« On continue d'objecter: L'autorité des Gouvernements sur les contrats, sur la justice distributive et commutative, sur les mariages, et sur tous les autres actes qui ont rapport à la morale et aux sacraments, que deviendrait-elle? Ce qu'elle doit être: une autorité purement exécutrice. Les lois civiles ne peuvent jamais créer la morale; elles doivent toujours la suivre et l'enjoindre. Vous avez, par la première de vos lois, qui est la base de toutes les autres, une religion. Il faut donc laisser là tous les barbouillages que certains théologiens et jurisconsultes de France et d'Allemagne,

pour flatter le dispotisme des princes et des tribunaux, ont écrit sur le mariage, par exemple, considéré comme sacrement, et dans ses rapports moraux. Il n'appartient qu'à l'Église de décider cette doctrine. Ce qu'elle a fixé au Concile de Trente est au-dessus de toutes les atteintes des trônes, et lie souverainement les consciences. Il y a sacrement où l'Église catholique dit qu'il y a sacrement; il y a bonnes mœurs où l'Église dit qu'il y a bonnes mœurs. Toutes les puissances temporelles ensemble ne pourraient pas changer un iota à la vérité de ces principes. Les évêques sont les sujets des princes, au temporel, oui; au spirituel, non. Ce sont les princes qui sont, sous ce rapport, sujets de l'Église. On brouille tout, lorsqu'on ne fait pas ces distinctions. Peuples et rois, vous dépendez également de Dieu, c'est-à-dire, de la vérité, de la justice et de la morale, en un mot, de la religion, sans laquelle il n'existe ni vertu réelle, ni droits inviolables, ni société positive. »

Queste cose dicevansi all'Assemblea nazionale; poi tutti sapete come la rivoluzione procedesse; come sotto il coltello livellatore spianasse uomini e istituzioni; fra le altre cose decretò un sussidio per le fanciulle gravide.

Quando si potè mettere qualche ordine in quel caos, gli autori del Codice, parlando del matrimonio, scrissero:

« Nous avons déterminé ces formes: la publicité, la solemnité des mariages peuvent seule prévenir les conjonctions vagues et illicites, qui sont si peu favorables à la propagation de l'espèce. Il était impossible d'abandonner ce contrat à la licence des passions. »

Questo linguaggio somiglia affatto a quello col quale dal Concilio di Trento venne esclusa la clandestinità. Ma è pur doloroso il vedere, dopo tanti secoli, doversi ricostruire la società, come i primi Ercoli quando distolsero dai connubi ferini.

Seguono poi assurdi riflessi, perocchè dicono che « la loi ne s'occupe pas du contrat naturel du mariage; elle ne règle que le contrat civil. » E poi invece soggiungono: « Nous nous sommes convaincus que le mariage n'est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l'attention des législateurs. »

Sono contraddizioni in cui caddero anche i nostri legislatori, perocchè la Relazione sulla parte prima del Codice, dopo detto che « l'uomo nasce anzitutto alla patria..... nasce quindi ai congiunti e alla famiglia, » (pag. 13); parlando poi del matrimonio, « argomento grave, delicato ed importante sopra ogni altro, » pone che la istituzione di esso fa capo a tre ordini di principii: naturale, politico, religioso (ciò è di san Tommaso); l'ordine naturale, come *predominante e immutabile, sovrasta al civile e religioso.*

Ma Troullier scrisse: « Le titre du mariage m'a paru fort imparfaitement rédigé; je suis loin d'en imputer la faute aux savants commissaires qu'ont coopéré à sa rédaction, je ne l'attribue qu'à la *rapidité* avec laquelle ils furent forcés de travailler, aux *préjugés* du temps, à la diversité des opinions régnantes alors, à l'incertitude des événements futurs. »

Non direste che parla di voi, di noi?

Pigliate qualunque trattato, non solo l'insigne di Bonald, ma di qual volete dei giurisprudenti di Francia, e vi diranno come i risultati siano stati poco felici, come difficilmente siansi organizzati i registri dello stato civile in mano dei sindaci, mentre prima erano tenuti da gente abbastanza colta e proba (*Si ride*), che aveanli inventati e che doveano tenerli per considerazioni religiose.

Nougard nella sua *Storia delle leggi sul matrimonio* disse che quella « a effectivement amené le mépris de toutes les obligations qui naissent de l'union conjugale. » La lepida Sofia Arnoult la definì il sacramento dell'adulterio. Fatto è che subito dopo la legge del matrimonio civile si moltiplicarono immensamente i divorzi. Nell'anno IX a Parigi sopra 4000 matrimoni vi furono 700 divorzi; nell'anno X sopra 3000 matrimoni vi furono 900 divorzi.

Voi ricordate che nel 1853 molte petizioni furono sporte, specialmente a Marsiglia, per rivedere il titolo del matrimonio.

Ben accennò il signor ministro che sotto la Restaurazione non fu abolita quella legge, ma se ne tolse il divorzio. Nel 1848 sotto il Ministero dell'israelita Crémieux voleasi ripristinare il divorzio, ma fioccarono petizioni in contrario, dicendo ch'era un fatto da aristocratici, mentre gli operai volevano restare fedeli alle loro mogli. Ma la repubblica d'allora aveva scritto nel primo articolo della sua Costituzione che vi sono leggi anteriori e superiori a quelle dello Stato; mentre da noi si ripete che nulla v'è di superiore allo Stato, nulla fuor dello Stato.

Così non si diceva in altri tempi; e in questa Camera stessa l'illustre Menabrea proferiva: « Ciò che io ammiro nell'articolo primo dello Statuto e nell'articolo secondo del Codice civile è il principe, che proclama al disopra del suo potere esisterne uno ben più grande, innanzi al quale s'inchina. »

Ma checchesia della Francia, v'è nella natura umana una forza che tende a sanare, e fisicamente e moralmente: i mali trovano un rimedio in sè stessi. Ma in Italia vuolsi introdurre una legge affatto nuova. La relazione trova sconveniente che v'abbia diversità fra i vari paesi, e nota come « il matrimonio, che è l'atto più importante della vita, è il primo anello del consorzio sociale, » sia nelle varie provincie governato in diversi modi. E gli enumera, ma non ve n'è uno ove sia il nuovo organamento: talchè non si tratta di applicare ad uno quel che è in altri, ma di far una legislazione nuova per tutti.

In questa invasione de' poteri collettivi sugli individuali, potrebb'essere che un giorno si stabilisse di voler un dialetto solo. Credete che si andrebbe a inventarne un nuovo, o non piuttosto a scegliere uno che diventi la lingua universale, com'è nel fatto?

Or in Italia, oltre lo Statuto, oltre il Codice, sta il

fatto che tutti siam cattolici. Salvo pochi protestanti, siamo o cattolici o increduli. Cattolici che credono e praticano, cattolici che credono e non praticano, ma al calmar delle passioni tornan alle voci materne. Quanto agli increduli, non badan al sindaco più che al prete; pretendono non credere perchè le verità religiose non s'impongono allo spirito così necessariamente come quelle della fisica e della chimica.

Noi gran savi possiamo essere tra questi, perchè abbiamo principii, abitudini, rispetto umano. Ma d'onde li abbiamo? Tutto ci deriva dal cristianesimo, tutto è fondato su quello, tutto sanzionato da quello. E il grosso della popolazione vi crede ancora; anzi può dirsi vi fossero più cristiani 15 anni fa che 60 anni fa.

Oh! non invidiamo al popolo quella fede, quel culto, da cui gli vengono dignitose consolazioni nei patimenti, generosi ritegni nell'ira e negli appetiti. E quel popolo considera per concubinati i matrimoni civili. Che importa, odo dire? Ah! importa assai che le leggi sieno fondate sulla coscienza. Guai al Governo che non è stimato dai governati! Dico per adesso. Forse si potrà un giorno far senza religione, senza Dio; almeno senza il Dio personale, e che ogni giorno redime. Noi non li vedremo quei giorni; ma avremo la consolazione d'esservici opposti colle poche forze del nostro ingegno e tutte quelle della nostra volontà; contenti che con ciò, non che far atto d'eroismo, non compiamo che lo stretto dovere di cittadino e di deputato.

Con ciò ho già risposto all'altra domanda: se il matrimonio civile sia secondo i desiderii della popolazione italiana. V'è una turba faccendiera che, dovunque sia e in qualunque numero sia, s'intitola 22 milioni d'italiani. Sapete se s'arrabbattano; sapete se esercitano il diritto di petizione. Eppure non so se ne arrivassero in tal senso. La gioventù, sempre incline al partito più generoso quando non la sviino gli arruffapopolo, mandò indirizzi per l'abolizione della pena di morte, l'abolizione anche del duello che n'è necessaria conseguenza, l'abolizione del giuramento politico. Non so se ne abbia fatte per il matrimonio civile.

La relazione accerta che molto se n'è occupata la stampa. Ebbene, io ho veduto una grande quantità di scritture affatto contrarie al matrimonio civile, e delle quali non so che si sia tenuto abbastanza conto.

Il signor guardasigilli disse che il Parlamento subalpino già molte volte si è occupato di questo stesso soggetto. Ricordiamoci che, quando fu proposto nel 1852, non solamente i preti e vescovi che non pochi allora qui sedevano, ma vi si opposero moltissimi con gran franchezza, e furono ascoltati con una pazienza pari a quella che voi esercitate meco. Fra essi nominerò La Marmora, D'Azeglio, Castagneto, Revel, Balbo, Menabrea, Mameli, Pallavicino-Mosso, Coller, presidente della Cassazione, e amplissimamente il senatore Stara, primo presidente d'appello. Parlarono quei savoiardi, i quali allora erano italiani, ed uno sostenne essere quella misura impolitica dentro, impolitica fuori.

« Lo dico senza paura di essere smentito; diciannove ventesimi della popolazione vedono con profondo dispiacere eliminarsi dal matrimonio l'elemento religioso; me ne appello a tutti voi, o colleghi, che come me percorreste le provincie, e poteste portare un giudizio senza preoccupazioni. » (Atti del 1852, n. 173)

Nel giugno del 1860 tornò a proporsi una revisione del Codice Albertino, dov'era un'intera legislazione sul matrimonio: la Commissione fu in dissenso, poi si sciolse il Parlamento: ma in un notevole discorso l'onorevole Giorgini accertava come il matrimonio civile « è in aperto conflitto colle opinioni, colle credenze, coi costumi del popolo. »

E allora e adesso non solamente tutto l'episcopato e la stampa cattolica, ma anche personaggi, i quali avevano dato pegni alla libertà prima che questa avesse una dote, vi si opposero, considerandolo come un ceppo imposto al vincolo sul quale si fonda la domestica e in conseguenza la civile società; come rinneghi il progresso di diciotto secoli per ritornar quest'atto supremo della vita a nulla meglio che un contratto, che si stipuli e si provi come qualunque contratto.

Troppo sapete, o signori, a quali conseguenze, non Rousseau, ma i suoi seguaci furono condotti, appunto dal considerare la società stessa come un contratto: mentre la scienza moderna sa che formole e decreti non bastano a far nascere diritti.

E già lo Stara che fece un vero trattato, come questo, con cui io metto a prova la vostra benevola tolleranza, domandava « a qualunque persona nonchè religiosa, semplicemente politica, se questo sia tempo opportuno di operare simile riforma, e d'inoltrarsi in una via pericolosa, per cui altri già naufragarono. »

E il suo avvertimento fu ascoltato, e la legge, passata alla Camera dei deputati, fu ritirata dal Senato, cioè, fu riconosciuta non opportuna.

Lo sarebbe adesso?

Un mio vicino mi va suggerendo l'Umbria, ove un nostro collega, allora dittatore, introdusse il matrimonio civile, del che fece pur lode la relazione, e un motto il quardasigilli per provare che quella non è una novità.

Quell'onorevole non può esser sospetto di favorevole alle pretensioni ecclesiastiche: aveva i pieni poteri, e gran volontà di sancire l'ingerenza secolare nelle cose matrimoniali. Eppure nel far acconcimi al Codice sardo, al titolo V, articolo 23, scriveva:

« Avendovi impedimenti canonici al matrimonio, lo sposo dovrà indirizzare al ministro di grazia e giustizia e culti apposita istanza, chiedendo l'assenso dal Governo per poter ricorrere a Sua Santità affine di ottenere la dispenza. Il ministro, sentito il parere dell'ordinario diocesano, potrà concedere il permesso. Ottenuta la dispensa, il matrimonio non potrà celebrarsi prima che la medesima sia nota al superiore Governo. »

E al capo IV della forma particolare dei registri di matrimonio, articolo 126:

« Entro otto giorni da quello del matrimonio, lo sposo presenta al pubblico uffiziale la fede, colla quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio, in-

dicandone il giorno, mese, anno ed i testimoni. Pei non cattolici e per gli ebrei, lo sposo presenterà la fede della persona che avrà legittimamente preseduto al matrimonio. »

Gli articoli seguenti provvedono al modo di far osservare questa pratica.

E di tali impedimenti e precauzioni si preoccupavano tutti i legislatori, anche non dicendolo, compreso il da voi lodato Giuseppe II.

Vi saran disordini nel chiedere le dispense da Roma, ma gli abusi provano contro gli uomini, non contro le cose. Or, che sarà il chiederle al ministro?

Udite il nuovo Codice:

« § 68. Il Re dà la dispensa per gl'impedimenti di parentela.

« § 77. Il Re dà la dispensa delle pubblicazioni. »

Eccovi il Ministero e la reggia trasformati in curia; i segretari in sacristani.

Se poi il sottopor ad un impiegato tanti punti che concernono la coscienza e richiedono tutti quei riguardi che alla fragilità umana sa conceder la religione fondata da quel che disse all'adultera « Va e non peccar più »; che copre d'un velo non il peccato, ma la riparazione: se ciò sia opportuno lo vedano i sapienti.

Supponete che voi conquistaste il regno di Dahomi, o annetteste il Congo: dovreste affrettarvi a regolar l'affare più importante della vita, il matrimonio. Ma in Italia da 18 secoli esso va, disciplinato da un potere autorevole, che elevollo a tanta dignità; sta in tutela d'un potere sacro, più venerando, più autorevole che quel dello Stato. Qual bisogno di turbar le coscienze? di far nascere malcontenti? Perchè ad un organismo bene stabilito e gratuito surrogar uno d'esito incerto? Con ciò strascinate la donna in piazza, anzichè ai piedi dell'altare. Avreste coraggio di dire che il metodo vostro sia più morale che non quel rito religioso, che consacra le uniche nozze, stabilisce i mutui uffizi del duplice essere umano, assegna i suoi destini nel tempo e fuori del tempo e le attinenze della legge fisica colla morale; fatti tutti a cui non può arrivar la legge? Essa può imporre atti esterni: non regolar un atto *totam vitae consuetudinem continens: divini et humani juris comunicatio*, come dice il Digesto.

Sì, le nozze sono il fondamento della famiglia; la famiglia della società; l'attentare a questo sacro fondamento sarebbe imprudenza, se non sacrilegio.

Il potere civile, dissacrando le nozze e non volendo dar loro altro fondamento che la sua propria autorità e la legge fatta e sancita da sè, pensi e preveda che le passioni affamate gli si stringeranno addosso con importune domande, alle quali non saprà contrastare; non avrà la forza da resistere al torrente che tende ad abbattere questa radice dell'umana famiglia. Niuna società antica o moderna ebbe tal forza; ci ammaestri l'altrui esperienza. Si andrà al divorzio, al concubinato. Si avranno nozze e connubii di solo interesse, di passione fugace. Pensi lo Stato che esso non può dar l'amore, e l'amore è l'essenza del matrimonio; che l'ideale del matrimonio è il vincolo religioso; e lo Stato, destinato a realizzare nella società i grandi canoni della ragione e della civiltà, ha l'obbligo di sancirli, anzichè d'infirmarli.

Ora invece vuolsi sostituire un sistema, ove di prete o di chiesa non si parli. La legge stabilisce gl'impedimenti, e fra questi non è naturalmente accennato il voto, che pure è una promessa di galantuomo.

Il Re dispensa dagl'impedimenti, dispensa dalle pubblicazioni; un uffiziale civile presiede a tutto: se trascurasse le formalità, è punito in lire 1000 (§ 122).

Vedete già in ogni comune introdotto un altro impiegato; altri 7000 da aggiungere ai 7000 esattori; lo Stato paga.

E sì, che l'uffiziale dev'essere persona ben provvista, giacchè è passibile di lire 1000, neppur minacciandogli il carcere suppletorio.

L'obbligo suo di far bene non è morale; può violare le forme, purchè disposto a pagare lire 1000, come nel contrabbando. Ottimo spediente a superare tutte le difficoltà, purchè disposti a pagare lire 1000!

Quei matrimoni *in extremis* che riparano a tanti sconvenienti nel momento in cui s'invoca il parroco, non il sindaco, non esistono più. Uno colpito d'apoplesia ha concubina: ha figli naturali da sistemare; vi vuole l'uffiziale col segretario e quattro testimoni, oltre le due pubblicazioni!

Quando dissi che i preti tengono bene i registri sentivo un rumore.

Io so che in Lombardia, alla quale si limita la mia esperienza, noi troviamo facilmente le fedi dello stato civile dal Concilio tridentino in poi. Ma durante la Repubblica Cisalpina e nell'antico regno italico avevamo il matrimonio civile, e ir egistri tenuti dai sindaci. Non potete credere il disordine che regna in questi registri, e come siano stati dispersi.

Mi capita appunto una circolare che il vicario generale di Milano mandava a'suoi dipendenti nel 1810, cioè quindici anni dopo che si era introdotto quel sistema, e diceva:

« Un gravissimo abuso è invalso oggidì, al cui riparo tutta abbisogna l'efficacia dei parrochi. Si corre dai cristiani con tutta facilità al registro del contratto civile, e con pari indifferenza si protrae a capriccio la celebrazione del sacramento. Le conseguenze scandalose che ne derivano sono abbastanza conosciute dai parrochi e dalle persone probe che le deplorano. Se ne duole altamente anche la superiore politica potestà, veggendo apertamente nel colpevole intervallo la nessuna importanza che alcuni attribuiscono alle forme civili del contratto stesso, che vorrebbero pur disciogliere per mutato consiglio. A togliere pertanto il disordine che ne proviene allo Stato e lo scandalo che affligge la Chiesa è di necessità che si avvalori lo zelo dei parrochi, onde procurare in quanto possono che in generale non prima i fedeli contraenti si presentino al registro che tutto non sia disposto per accostarsi poscia all'altare; facendosi

essi un dovere di istruire i popoli fedeli sì dal pulpito come nei discorsi famigliari, sulle vere nozioni e del contratto e del sacramento, secondo le regole sincere della privata e della pubblica morale. »

Voi sapete se i sindaci siano sempre gran teste; se i segretari gran sapienti; bisognerà spendere: poi il Ministero coi pieni poteri vi cambia le circoscrizioni, e tutto va sossopra.

Da ciò cresce pericolo di bigamia, mal potendosi accertare che uno non siasi ammogliato in altro comune.

Poi Antonio si ammoglia con Marta davanti al parroco, indi con Maddalena davanti al sindaco: questi nol sa, o sapendolo non dee tenerne conto. E non sarà bigamia legalmente, ma ci è qualche cosa superiore allo Stato e alle forme ecclesiastiche: una equità naturale: e il popolo ne sarà scandolezzato e scomposta la famiglia.

Minor male quando si tratta di due cattolici e di buona fede; ma possono essere di religione diversa e maligni. Fatto l'atto civile, l'uomo non vuol compiere il religioso.

Ora le donne sono cattoliche; la sposa si rifiuterà alla coabitazione: ecco matrimoni incompleti.

Potrebbe anche sciogliersi il matrimonio religioso e sussistere il civile, o viceversa: altri matrimoni incompleti.

Così se una sposa un prete o un ebreo. Poi sempre corre intervallo fra i due riti. Se già v'è inclinazione a convivere senza cerimonie, quanto più facile che qualche Phœbus dica all'Esmeralda che se è inutile *chracher du latin* innanzi al prete, tanto più innanzi al sindaco.

Anzi dirò che infatti non c'è bisogno del matrimonio. Generalmente ciò si fa per riguardo ai figli, e perchè abbiano uno stato civile. Ma secondo il Codice nuovo basta « il possesso continuo dello stato di figlio legittimo » (§ 164).

Si può provare la legittimità dall'essere sempre stato trattato come figlio, averne avuto mantenimento, educazione, collocamento, portatone il cognome.

Così tornerete ai misteri schifosi dell'adulterio di Govenale: alla necessità delle leggi *de maritandis ordinibus*: delle prescrizioni *decimarie* e *caducarie*.

V'aggiungo un riflesso da ben poco. Vi son delle doti da distribuire a chi consegna la fede maritale; son fondate da persone pie, amministrate con opere pie. Basterà per queste la fede del sindaco?

Potrebbe anche avverarsi questo curioso fatto. Voi vi ostinate a sforzare i cattolici a venire inginocchiarsi davanti all'idolo dello Stato e cercare, come disse Pisanelli, la benedizione dal vostro uffiziale. Supponete che la maggior parte ricusassero quest'atto ripugnante alla loro coscienza, e che il prete, a cui credono più che al sindaco, glielo vieti, anche a costo di perdere i diritti civili. È un supposto ben facile in paese tutto di cattolici. Che ne seguirebbe? Che fra un 50 anni tutti i connubi italiani sarebbero concubinati, a giudizio della legge, tutti i figliuoli bastardi: mentr'essi, per contrario, dichiarerebbero inoneste le unioni e sterponi i figliuoli che voi avreste scritti sui vostri registri. (*Rumori*)

In tal caso, io vi domando in buona fede: chi sarebbero i veri maritati e i figli legittimi? I vostri o i loro? E chi costituirebbe l'Italia vera, e chi sarebbero gli scomunicati dalla sua cittadinanza? La risposta non può esser dubbia; e mostra ad evidenza l'assurdità della nuova proposta di introdurre in Italia il matrimonio civile.

Scientibus legem loquor, e i nostri maestri ci sapranno rispondere trionfalmente; ma insomma sono gli uomini di cuore che fanno i progressi dell'umanità. Solone era poeta; poeta Mosè e Maometto. Ora nel Codice in progetto non vi è cuore.

Voci. A domani!

Altre voci. No! no! Continui.

BROFFERIO. Chiedo di parlare.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BROFFERIO SULL'ARRESTO DEL GERENTE DEL GIORNALE « IL SOLDO » DI TORINO.

PRESIDENTE. Debbo annunciare al signor ministro guardasigilli che il deputato Brofferio intende interpellarlo sull'arresto preventivo di Roberto Moncalvo per imputazione di reato di stampa.

Domando al signor ministro, se e quando intende rispondere.

VACCA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Subito.

BROFFERIO. Prima di tutto domanderò una spiegazione al signor ministro.

Il Moncalvo è stato arrestato per delitto di stampa, sì o no?

VACCA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Non ho difficoltà di rispondere prima a questa interrogazione.

Il procuratore generale della Corte d'appello di Torino si è fatto dovere informare il ministro guardasigilli essersi proceduto all'arresto preventivo del gerente del giornale *Il Soldo*, per infrazione della legge sulla stampa.

BROFFERIO. Signori, verso la fine del 1852, s'io non m'inganno, stampavasi a Genova un giornale della democrazia, il quale era cristianamente perseguitato dal moderatissimo Governo d'allora, come questo. Un procuratore generale del Re, il quale fu messo a riposo, infiammato di zelo, non istava contento a sequestrare e processare quasi ogni settimana quel veridico foglio, ma per servir meglio i suoi padroni metteva sotto chiavistello gerenti, direttori e compilatori.

Che ne avvenne? All'indegno atto rispondevano i giurati con pronta assoluzione: tanto che l'opinione pubblica e le proteste della Camera costrinsero quel magistrato a più decente condotta, ed obbligarono il Governo a traslocarlo da Genova. Dopo quel giorno non si

commise più in Genova simile abuso, e sono lieto di poter dire che in Torino così odioso procedere non ebbe esempio mai.

Ben so che a rigore strettissimo di legge può il tribunale far arrestare il gerente; ma so altresì che di questo odioso diritto il tribunale non usa quasi mai, nemmeno contro i truffatori, nemmeno contro i feritori, e che per i reati di stampa procedette sempre con onesto sentimento di equità. Nè la cosa può essere diversamente, conciossiachè i reati di stampa siano d'indole affatto eccezionale, pei reati di stampa sia destinato uno special carcere, una speciale processura, avuto riguardo alla mancanza di dolo nell'imputato ed alla riverenza dovuta alla magistratura della pubblica opinione.

Oggi come avvien mai che tutte queste onorate tradizioni siansi poste in disparte?

Sopra Torino già pesano abbastanza altre fatalità dolorose, senza che fosse d'uopo di calpestare ogni giusto riguardo con un atto arbitrario che ha irritato gli animi, e sollevata l'opinione pubblica. (*Mormorio a destra*) Sì, o signori, tanto la stampa che la pubblica coscienza sorsero indegnate contro un'insolita severità a cui la Magistratura piemontese non ci ha mai avvezzati; ed io ne traggo presagio, pur troppo, di più tristi provvedimenti. (*Movimento*)

Chieggo pertanto al signor guardasigilli com'egli abbia potuto consentire ad un mandato di cattura preventiva contro la stampa, che sovvertisce tutta la nostra giurisprudenza e minaccia la libera espressione del pensiero.

Attendo la risposta.

VACCA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Potrei dare all'onorevole Brofferio una risposta molto semplice e perentoria. Gli potrei dire che l'autorità giudiziaria avvertita della pubblicazione di una caricatura dal canto di un giornale umoristico che s'intitola *Il Soldo*, fu sollecita di esprimere la sua disapprovazione ed il suo formale divieto. Ma in dispregio di questa disapprovazione e di questo divieto si è visto apparire questa caricatura. Il Pubblico Ministero quando ha proceduto ed al sequestro ed all'arresto preventivo ha sconfinato forse dai limiti della legge? No. Lo stesso onorevole Brofferio non lo mette in dubbio. Egli si è tenuto dunque rigorosamente nei limiti della legge, imperocchè tutti sanno che la legge sulla stampa, riferendosi in quanto al procedimento al Codice di procedura penale, arma l'autorità giudiziaria degli stessi poteri che si spiegano in fatto di reati comuni; in altri termini l'abilita sia a spiccare nel corso dell'istruzione il mandato di comparizione, sia nei casi più gravi il mandato di cattura.

E l'autorità giudiziaria, comprendendo la gravità di questo caso, ha creduto di scegliere il mandato di cattura come era in suo potere. Questo sotto il rapporto della legalità.

Ma l'onorevole Brofferio mi chiedeva, perchè ricorrere a questo procedimento insolito, senza precedenti e senza esempi in Torino? Ed io sono disposto a concederlo quanto a Torino, non però senza precedenti e senza esempi in Genova, come egli stesso ricordava, non però senza precedenti e senza esempi nel Napolitano ed in Sicilia, ove un procedimento di questo genere è stato sempre sperimentato il più efficace a reprimere la stampa dissolvente, la stampa malvagia.

Se poi l'onorevole Brofferio mi chiama ad una questione di opportunità, io allora risponderò francamente alla Camera che la caricatura che fu soggetto di questo provvedimento dell'autorità giudiziaria era tale fatto che, se io fossi in questo momento in grado di metterla sotto gli occhi della Camera, ho la certezza che essa sarebbe compresa da un senso di ribrezzo.

E tanto più sarebbe compresa da questo senso di ribrezzo, inquantochè questa caricatura aveva il fine maligno di rinfrescare certe memorie dolorose su cui la temperanza ed il patriottismo di questo popolo modello aveva già espressa la sua alta disapprovazione, e quindi colui che intendeva di risuscitare questi tristi ricordi doppiamente offendeva il senso morale di questo popolo. Io credo adunque che, anche sotto questo rapporto, l'autorità giudiziaria abbia giustamente interpretato il voto della popolazione di Torino, ed abbia usato di questo potere nel miglior modo che poteva e doveva.

Io credo che queste spiegazioni, se non basteranno all'onorevole Brofferio, dovranno pienamente appagare la Camera.

BROFFERIO. Prima di tutto dichiaro che io non conosco il Moncalvo, che non mi è nota la caricatura della quale si tratta, e che qualunque essa sia, non costituisce pur mai che un reato di stampa.

Che importa che il fisco avesse preventivamente disapprovato la caricatura? La disapprovazione del fisco non è un ordine a cui non si possa resistere dacchè, grazie a Dio, non v'ha più censura preventiva. Il fisco può suggerire, può disapprovare, ma non può esercitare l'uffizio suo che col sequestrare. Quindi la antecedente disapprovazione fiscale non muta in nulla la questione.

Sarà vero che la caricatura avrebbe potuto dispiacere al paese, ma a ciò riparava compiutamente il sequestro. Del resto il paese di caricature spiacevoli ha da molti anni dovizia in tutti i generi, in tutti i sensi nulla mai fu sacro per certi persecutori della matita e della penna; e vedemmo i nostri moderatissimi Governi proteggere costoro, ed anche accarezzarli, ed anche sussidiarli.

LANZA, *ministro per l'interno.* Quando e dove?

BROFFERIO. Non dichiaro il nome di alcuno. Il ministro non mi ha punto soddisfatto nella sua risposta perchè al certo non poteva provarmi che il procuratore del Re potesse valersi con tanto arbitrio di una facoltà che gli dà la legge. Questo abuso non fu mai commesso dunque la moralità non fu rispettata.

Quanto ad opportunità sceglieste male il tempo, signori ministri, per turbare gli animi con inauditi rigori

i turbamenti, per opera vostra, già abbondano, e non ne vediamo ancora il termine.

Checchè ne sia, qualunque deliberazione sia per prendere la Camera, io protesto altamente contro questo abuso di giustizia, e invito i miei colleghi ad accogliere la seguente proposta:

« La Camera, disapprovando il preventivo arresto seguìto in Torino per reato di stampa, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Interrogo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Quest'ordine del giorno essendo stato appoggiato, lo metto ai voti.

MANCINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANCINI. Forse non ha riflettuto l'onorevole Brofferio che tra le leggi le quali potranno essere approvate con quella che ora è in discussione una ve ne ha, cioè quella circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato *E*, il quale, nel suo articolo 45, vietando l'arresto preventivo nei semplici delitti *politici* e di *stampa*, consacrerebbe una norma assai più efficace ed imperativa che quella specie di consiglio od esortazione che l'onorevole Brofferio sembra in questo momento provocare dalla Camera, ed il cui rifiuto diverrebbe un sinistro precedente in disfavore del suo assunto.

Benchè io punto non conosca i particolari del caso speciale, cui egli accenna, divido con lui l'opinione che l'arresto preventivo nei semplici delitti di stampa ripugni all'indole di questi reati medesimi, poichè quasi sempre essi non sono puniti che con una multa, ovvero con pochi giorni di arresti o di carcere; e quindi, laddove l'autorità giudiziaria avesse dalla legge, come oggi certamente ha, la facoltà di procedere all'arresto preventivo degl'inquisiti, diverrebbe affatto illusoria la garanzia d'un giudizio per giurati, mentre la pena sarebbe già espiata prima che vi fosse la possibilità della discussione e della difesa, e malgrado l'incertezza della reità e la possibilità di una tardiva ed inefficace assolutoria.

Associandomi così all'opinione dell'onorevole Brofferio, ed alle sue proteste in favore della libera stampa, spero che egli pure vorrà associarsi a me nell'evitare che con la probabile reiezione del suo ordine del giorno rimanga non favorita, ma pregiudicata la nobil causa che egli intende propugnare.

Per queste considerazioni propongo la sospensione di qualunque voto della Camera sopra l'ordine del giorno formolato dal deputato Brofferio sino alla votazione della legge che ora discutiamo; e mi auguro che egli stesso vorrà apprezzare lo scopo di questa mia proposta sospensiva ed accettarla.

PRESIDENTE. Consente il deputato Brofferio?

BROFFERIO. Accetto la proposta Mancini.

LANZA, *ministro per l'interno.* Io invece propongo che la Camera si pronunzi immediatamente sull'ordine del giorno del deputato Brofferio.

BROFFERIO. Avendo accettato la proposta del deputato Mancini, il mio ordine del giorno è ritirato.

Io sto pago a protestare contro una pubblica offesa, anzi contro un pubblico scandalo. (*Rumori*)

LANZA, *ministro per l'interno.* Il Governo non ha fatto altro che applicare la legge; l'autorità giudiziaria nel suo discernimento ha creduto che fosse il caso di applicarla fino all'arresto preventivo, sotto la sua responsabilità.

Se l'onorevole Brofferio crede che la legge sia stata violata, allora ha ragione di redarguire il Governo, e di proporre un voto di censura; ma se la legge non è stata violata, io stimo che la Camera non può fare una censura al Governo.

Quanto all'opportunità è un'altra questione. Io credo, come osservava l'onorevole guardasigilli, che, qualora la Camera conoscesse la caricatura nel numero del giornale *Il Soldo*, che è stato sequestrato, e per cui si è proceduto all'arresto preventivo, io non dubito che doppiamente approverebbe quell'atto di sequestro; giacchè io credo che se mai vi è stata opportunità di ricorrere con tutto rigore all'applicazione della legge, fosse precisamente in questo caso, ed appunto per impedire che gli animi maggiormente s'inaspriscano, che si rinfocolino certe passioni, e per andare incontro a quegli inconvenienti dei quali l'onorevole Brofferio fa carico all'atto stesso del Governo.

Io quindi prego la Camera, se l'onorevole Brofferio non ritira il suo ordine del giorno...

Voci. L'ha ritirato!

PRESIDENTE. Essendo ritirato, l'incidente non ha seguito.

L'onorevole Cantù ha la parola per continuare il suo discorso.

Voci. È tardi! A domani!

PRESIDENTE. Leverò allora la seduta.

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discusione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie del regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.